Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — ROMA — Sabato, 20 novembre — Numero 272.

DIREZIONE — *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE — *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica, alle ore 15, di giovedì 25 novembre 1909, col seguente

Ordine del giorno:

1. Sorteggio degli uffici.

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Provvedimenti per le biblioteche e modificazioni all'editto sulla stampa 26 marzo 1848 (n. 14);
2. Norme per il transito e il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato (N. 55).

Il presidente
MANFREDI.

LEGGI E DECRETI

Il numero 727 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;
Visto il R. decreto 18 aprile 1909, n. 216;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Le Commissioni locali nominate dai prefetti ai termini del R. decreto 18 aprile 1909, n. 216, nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, cesseranno di funzionare col 1° novembre 1909.
Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 728 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e coi ministri segretari di Stato della grazia, giustizia e dei culti e del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei centri urbani di Messina e di Reggio Calabria l'ufficio del genio civile determina il perimetro delle aree di proprietà privata da sgombrare, distinguendo i fabbricati su di esse esistenti, secondo che siano inutilizzabili, utilizzabili solo in parte, o suscettibili di conservazione, salvo per i necessari lavori di adattamento l'osservanza delle norme sancite con il R. decreto 18 aprile 1909, n. 193.

Un avviso, pubblicato a cura del prefetto, invita tutti gli interessati a prendere visione del piano, in cui è segnato il perimetro delle aree da sgombrare, e della qualifica attribuita ai fabbricati su di esse esistenti. Ogni interessato può, entro il termine di giorni 15 dalla data della pubblicazione dell'avviso, fare opposizione alla qualifica attribuita ai fabbricati compresi nel piano.

Una Commissione speciale, nominata dal prefetto e composta da un consigliere di prefettura, da un funzionario tecnico governativo e da un ingegnere privato dà parere sui reclami presentati, sui quali delibera definitivamente il ministro dei lavori pubblici.

Contro il provvedimento del ministro non sono ammessi ricorsi sia in sede giudiziaria che amministrativa.

Art. 2.

Approvata dal ministro dei lavori pubblici la qualifica dei fabbricati compresi nel perimetro delle aree da sgombrare, il prefetto, nel darne pubblico avviso, invita i proprietari dei fabbricati dichiarati inutilizzabili a provvedere alla loro demolizione ed allo sgombro delle macerie, designando le località dove queste dovranno essere trasportate. Per l'inizio e l'ultimazione dei lavori di sgombro sono stabiliti termini perentori.

Art. 3.

Scaduto il termine assegnato per l'inizio dei lavori di demolizione e di sgombro, o quello per l'ultimazione di essi, senza che i proprietari abbiano dato principio o condotto a compimento i lavori stessi, il genio civile, senza bisogno di alcuna speciale preventiva diffida, procede d'ufficio alla demolizione dei fabbricati dichiarati inutilizzabili ed allo sgombro delle aree.

Per gli utensili, beni mobili, masserizie, merci ed oggetti di valore che si possono rinvenire durante l'esecuzione dei lavori di demolizione e di sgombro, sono applicabili le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 7 del R. decreto 6 febbraio 1909, n. 44.

Art. 4.

Il proprietario di un edificio, dichiarato in parte utilizzabile, può, entro il termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 2, far domanda perchè lo Stato proceda anche alla demolizione del suo edificio ed allo sgombro delle relative macerie. Alla domanda deve essere unita la prova che egli ha la proprietà e la capacità di disporre del fabbricato di cui chiede la demolizione.

Ove più siano i propretari di uno stesso edificio, occorre la prova dell'assenso di tutti, ed in caso tra questi vi siano degli incapaci, dei minorenni, delle donne maritate, basterà l'assenso del curatore, del tutore, e del marito, senza bisogno di speciale autorizzazione. Non è ammessa contro la fatta domanda alcuna opposizione da parte di terzi, anche se creditori ipotecari od aventi diritti reali sull'edificio di cui è chiesta la demolizione.

Art. 5.

Alla demolizione dei fabbricati ed allo sgombro delle macerie di cui al precedente articolo, sono applicabili le disposizioni del 1° e 2° capoverso dell'art. 3.

Art. 6.

Nell'esecuzione dei lavori di demolizione e di sgombro, il genio civile provvede con quelle modalità, che stima più adatte, senza che da parte degli interessati possa essere sollevata alcuna eccezione od opposizione.

Nessuna azione di responsabilità civile per qualsiasi titolo o ragione può da parte dei proprietari degli edifici demoliti o delle aree sgombrate o da loro aventi causa, essere mossa verso lo Stato ed i suoi funzionari, per tutto quanto riguarda la esecuzione dei lavori ed il loro compimento, essendo insindacabile il giudizio reso al riguardo dai funzionari stessi. Qualora con l'esecuzione dei detti lavori, siano cagionati danni a fabbricati che non debbano essere demoliti, valgono le disposizioni dei Regi decreti 6 maggio 1909, n. 255, e 3 agosto successivo n. 600.

Art. 7.

La spesa per la demolizione dei fabbricati, di cui agli articoli precedenti, e per lo sgombro delle macerie, è sostenuta dallo Stato sui fondi assegnati dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12 e successive, per prov-

vedere a bisogni ed opere urgenti nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Lo Stato ha però diritto al rimborso di un terzo della spesa occorsa per la demolizione dei fabbricati dichiarati in parte utilizzabili, e per lo sgombro delle relative macerie. Il ministro dei lavori pubblici fissa, in base agli elementi forniti dal genio civile, la quota di spesa che deve essere sostenuta dal proprietario, e per mezzo del prefetto ne dà avviso agli interessati. La decisione del ministro è definitiva, e non è suscettibile di ricorso o di opposizione, sia in sede giudiziaria che amministrativa. Il rimborso delle somme dovute è fatto nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dall'art. 151 1° capoverso della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 769 (testo unico).

Art. 8.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, le disposizioni del presente decreto potranno essere estese ai centri urbani dei comuni di Palmi e Villa San Giovanni.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - BERTOLINI - ORLANDO - CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 729 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1906, n. 333, relativa al Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana;

Veduto il R. decreto in data 7 febbraio 1909, n. 64, col quale è stata sciolta l'amministrazione di detto Consorzio ed è stato nominato un Commissario R. per la gestione provvisoria dell'ente;

Veduto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Considerato che è necessario ed urgente di provvedere alla ricostituzione dell'amministrazione di detto Consorzio, riordinandone e semplificandone gli organi amministrativi, di conferire al Consorzio funzioni essenzialmente commerciali, indispensabili al suo proficuo funzionamento, e di provvedere all'assetto finanziario dell'azienda consorziale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di accordo coi ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, con sede in Palermo, costituito per la durata di dodici anni, dal 1° agosto 1906, fra i proprietari o possessori e gli esercenti delle zolfare, in attività presenti o future in Sicilia, ha lo scopo di vendere lo zolfo per conto e nell'interesse comune di tutti i consorziati.

A tale effetto è consorziato tutto lo zolfo ottenuto, come primo prodotto del trattamento del minerale di zolfo, il quale resta sottoposto alle norme stabilite dall'art. 6.

Il Consorzio, nei limiti delle quantità disponibili, tenuto conto degli impegni per le vendite fatte direttamente, non potrà rifiutarsi di vendere lo zolfo a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 2.

Gli zolfi potranno essere classificati in quattro qualità, tenendo conto dei loro caratteri fisici e del loro grado di purezza.

Il prezzo di vendita delle varie qualità di zolfo deve essere determinato in modo che per ciascuna piazza riesca uguale per tutti i richiedenti, e reso noto ad ogni variazione mediante pubblicazione di appositi listini.

I listini devono, per ogni piazza e per le singole qualità, indicare distintamente il prezzo degli zolfi:

posti a bordo;
posti alla vela (lungo-bordo);
posti e pesati nei magazzini;
posti alla stazione.

La differenza di prezzo degli zolfi, posti alle stazioni dei vari scali d'imbarco dell'Isola, sarà determinata in base alle spese di trasporto per ferrovia, o con altri mezzi occorrenti per provvedere di zolfo ciascuna piazza.

Allo scopo di facilitare l'impiego dello zolfo in determinate industrie sia all'interno sia all'estero, o la vendita in determinati luoghi, o in altri casi in cui sia evidentemente utile al Consorzio di vendere una determinata partita di zolfi, il Consorzio potrà concedere riduzioni sui prezzi normali, fissando, ove occorra, le condizioni e le garanzie relative all'uso dello zolfo.

Art. 3.

Il diritto esclusivo nel Consorzio di vendere lo zolfo non esclude che siano consentite le cessioni dei contratti relativi a zolfi venduti dal Consorzio per future consegne, secondo gli usi del commercio.

Tutti gli zolfi prodotti nelle miniere siciliane saranno trasportati per ferrovia alle stazioni delle piazze e nei magazzini indicati dal Consorzio ai singoli consorziati; sarà però in facoltà del Consorzio di concedere che lo zolfo destinato al consumo nell'interno dell'isola sia consegnato ai compratori sui luoghi di produzione o nelle stazioni ferroviarie.

I consorziati che sono costretti a trasportare lo zolfo con barche, carri od altri mezzi alle piazze stabilite, dovranno farne domanda al Consorzio, il quale indicherà il magazzino in cui gli zolfi dovranno essere immessi.

Ogni carico dovrà essere accompagnato da lettera di vettura formata secondo apposito modulo fornito dal Consorzio stesso.

Il minerale di zolfo, lo sterro di zolfo e lo zolfo lavorato non saranno ammessi all'imbarco nei porti della Sicilia dai competenti uffici doganali, nè in ispedizione sulle ferrovie o sulle strade ordinarie, se non sia prodotta apposita richiesta dal Consorzio.

La stessa richiesta occorre per l'imbarco degli zolfi consorziati.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo saranno puniti con la multa di lire 10 per ogni quintale di zolfo venduto o trasportato senza l'autorizzazione del Consorzio.

Gli agenti del Consorzio e della forza pubblica procederanno al sequestro degli zolfi caduti in contravvenzione, facendone rapporto alla competente autorità giudiziaria.

Art. 4.

Le vendite, cessioni, pegni, assegnazioni di zolfo ed altri simili atti producono, nei rapporti col Consorzio, il solo effetto di surrogare i compratori, cessionari, creditori con pegno e simili nei diritti, escluso il diritto di voto, e nelle obbligazioni che i loro danti causa hanno verso il Consorzio.

Art. 5.

Il Consorzio, allo scopo di facilitare l'impiego del minerale di zolfo in determinate industrie, ha facoltà di acquistarlo, per rivenderlo, direttamente dai consorziati, pagandolo in ragione dello zolfo che si potrebbe ricavare dal minerale coi sistemi ordinari di fusione.

I consorziati possono anche usare o alienare a terzi, coll'autorizzazione del Consorzio, il minerale di zolfo, lo sterro di zolfo ed i residui del minerale fuso con apparecchi a vapore, per applicarli alla fabbricazione di prodotti industriali dei quali lo zolfo entri a far parte.

Il Consorzio ha il diritto d'invigilare tale impiego e riscuotere un contributo di L. 2 in ragione di ogni tonnellata di zolfo che si potrebbe ricavare dal minerale o dai residui coi sistemi ordinari di fusione.

Art. 6.

L'apertura di nuove miniere nell'isola sarà concessa soltanto a coloro che dimostrino di avere la capacità tecnica e i mezzi finanziari occorrenti.

La concessione sarà data dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito l'ufficio minerario di Caltanissetta, con le norme e le garanzie che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 7.

I consorziati sono rappresentati da un Comitato di delegati, scelto fra i consorziati stessi, composto di trentasei membri.

I delegati sono eletti dai consorziati, metà con la votazione per numero e metà con la votazione per interesse, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio; durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Ove prima della scadenza del quadriennio, il numero dei componenti il Comitato dei delegati, per dimissioni od altre cause, si riduca di oltre un terzo, si procederà immediatamente alle relative surrogazioni.

Spetta al Comitato dei delegati:

1° discutere, approvare o modificare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

2° nominare i componenti il Consiglio d'amministrazione ai termini dell'art. 10;

3° nominare i membri del Collegio arbitrale di cui all'art. 12;

4° stabilire le norme e le garanzie per la eventuale limitazione della produzione, quando ciò sia riconosciuto necessario.

Art. 8.

I consorziati votano per numero e per interesse.

Nella prima di queste votazioni ciascuno di essi ha un voto; nella seconda ha un voto in ragione di ogni gruppo di 10 operai impiegati nella sua miniera, secondo i dati risultanti al Sindacato obbligatario per gli infortuni sul lavoro, al 30 giugno d'ogni anno.

L'interesse del proprietario o possessore della miniera è ragguagliato al quinto di quello dell'esercente.

Le varie quote di esercizio di una miniera o le varie quote di proprietà o di possesso della stessa, devono essere rappresentate da un solo interessato, anche se donna nubile o maritata, il quale raccoglie i voti di tutti gli altri interessati.

La rappresentanza spetta al maggiore interessato, se non sia stata conferita ad altro interessato a norma dell'articolo 678 del Codice civile; se gli interessati hanno una quota eguale, la rappresentanza spetta al più anziano di età.

Art. 9.

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio composto di sei membri titolari e tre supplenti e dal direttore generale che lo presiede.

Quattro membri titolari e due supplenti sono nominati dal Comitato dei delegati nel proprio seno, due titolari ed un supplente scelti fra i delegati eletti per numero, e due titolari ed un supplente fra quelli eletti per interesse. Gli altri membri sono nominati: un titolare ed un supplente dal ministro di agricoltura, industria e commercio, ed un titolare dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia fuori del proprio seno e di quello del Consiglio generale.

I supplenti non possono intervenire alle adunanze del Consiglio se non in sostituzione di consiglieri titolari.

I componenti il Consiglio durano in carica quattro anni, e quelli elettivi si rinnovano per metà ogni due anni. Nel primo biennio decide la sorte. Gli uscenti di nomina elettiva non possono essere rieletti che dopo un biennio dalla scadenza e gli altri possono essere confermati.

Quando per morte o per dimissioni venga a mancare un componente elettivo, il Consiglio nomina il surrogante, il quale dura in carica sino alla prossima adunanza del Comitato dei delegati.

Sono incompatibili con l'ufficio di membro del Consiglio di amministrazione coloro che esercitano direttamente od indirettamente il commercio di esportazione degli zolfi, o l'industria della raffinazione, o siano depositari degli zolfi consorziali nei porti d'imbarco, e i soci delle Società esercenti tali imprese.

Sono inoltre incompatibili tutti gli stipendiati del Consorzio, e delle persone dichiarate incompatibili nel comma precedente.

Nel R. decreto di cui all'art. 7, saranno stabilite le norme per l'elezione e la rinnovazione dei componenti il Consiglio e per il funzionamento di esso.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione:

1° determina i prezzi normali di vendita degli zolfi sulle varie piazze secondo le diverse qualità;

2° forma i regolamenti interni per il funzionamento dei diversi servizi dell'azienda;

3° compila il bilancio preventivo e il conto consuntivo di ogni esercizio e li presenta con relazione illustrativa al Comitato dei delegati;

4° dirige e sorveglia l'andamento generale dell'azienda consorziale;

5° delibera sulle vendite a prezzi speciali, sulle transazioni, sulle liti da sostenere e promuovere;

6° forma l'organico degli impiegati del Consorzio e provvede alla nomina, revoca e trasferimento degli stessi;

7° tratta ogni altro affare che non sia di competenza del Comitato dei delegati a norma dell'art. 7, o del direttore generale.

Art. 11.

Il direttore generale è nominato con decreto Reale, promosso dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, di accordo col ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Egli ha la rappresentanza legale del Consorzio, e sopraintende a tutti i servizi dell'azienda, della cui regolarità risponde di fronte al Governo, al Comitato dei delegati ed al Consiglio d'amministrazione.

Spetta al ministro d'agricoltura, industria e commercio di accordo col ministro del tesoro, sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri, promuovere il decreto Reale motivato per la revocazione del direttore generale, quando risulti che questi abbia compiuto trasgressioni alle leggi, ai regolamenti, allo statuto, o altri atti che possano ledere gl'interessi del Consorzio.

In ogni caso al direttore generale debbono essere comunicati per iscritto gli addebiti mossigli, con invito a presentare le proprie giustificazioni entro un termine prefissogli.

Art. 12.

Le controversie tra il Consorzio e i consorziati sopra tutti gli obietti attinenti al presente decreto, saranno decise inappellabilmente da tre arbitri.

A questo scopo è costituito un Collegio di sei arbitri, nominati ed occorrendo surrogati: due dal ministro di agricoltura, industria e commercio fra gli esperti in materia commerciale, due dal primo presidente della Corte di appello di Palermo fra gli esperti in materia giuridica e due dal Comitato dei delegati fra gli esperti in materia mineraria.

La scelta dei decidenti sarà fatta in principio per sorteggio e successivamente per turno, in ciascun gruppo.

Art. 13.

Entro il mese di agosto di ciascun anno l'Amministrazione delle imposte dirette accerta l'ammontare degli introiti fatti nell'esercizio precedente per imposta fondiaria principale sulle zolfare della Sicilia, ne opera il rimborso a favore del Consorzio, e per conto di esso ne fa il versamento al Banco di Sicilia.

Nel secondo semestre di ciascun anno l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato accerta l'ammontare degli introiti di tariffa fatti per il trasporto degli zolfi sulle ferrovie della Sicilia di pertinenza dello Stato durante l'esercizio precedente. Sulle spese di esercizio essa provvederà al pagamento a favore del Consorzio di una somma pari alla metà di detto ammontare, versandone l'importo al Banco di Sicilia. In nessun caso tale somma dovrà superare il limite di L. 850,000.

Art. 14.

Il servizio di cassa del Consorzio è fatto gratuita-

mente dal Banco di Sicilia, al quale sono versate in conto corrente disponibile tutte le somme per qualsiasi titolo dovute al Consorzio, osservato quanto è disposto nell'ultimo capoverso dell'art. 16.

Sulle somme versate al Banco, questo corrisponde un interesse di un mezzo per 100 inferiore a quello assegnato ai depositi della Cassa di risparmio del Banco stesso.

Art. 15.

L'esercizio finanziario del Consorzio si apre il 1° agosto e si chiude col 31 luglio dell'anno successivo.

Il Consiglio d'amministrazione presenta con relazione illustrativa per l'approvazione al Comitato dei delegati, entro il mese di maggio, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e non oltre il mese di ottobre, il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, deliberati dal Comitato dei delegati, devono riportare la approvazione del ministro d'agricoltura, industria e commercio e del ministro del tesoro.

Il bilancio di previsione deve indicare, in base ai dati più attendibili e alle prescrizioni dell'art. 16, le entrate, le spese e gli oneri di ogni natura, dell'esercizio; non che la somma risultante disponibile da ripartire ai consorziati, detratto un congruo prelevamento per il fondo di riserva.

La somma complessiva che si prevede d'incassare per vendita di zolfi non potrà superare quella effettivamente riscossa per zolfi consegnati nell'anno solare precedente.

Nel bilancio stesso deve essere indicato il valore da attribuire ad una tonnellata di zolfo delle diverse qualità, agli effetti delle anticipazioni e delle ripartizioni ai consorziati. Tale valore sarà determinato in base alla somma disponibile secondo le previsioni fatte ed al numero delle tonnellate di zolfo consegnate al Consorzio nell'anno precedente.

Le previsioni sulle consegne e sulle vendite dello zolfo, quando ne sia dimostrata la necessità, potranno essere modificate durante il corso dell'esercizio per iniziativa del Consiglio d'amministrazione, oppure su domanda degli Istituti sovventori, o di tanti consorziati che rappresentino insieme una produzione non minore di 100,000 tonnellate annue.

Tali variazioni devono essere approvate dal ministro d'agricoltura, industria e commercio e dal ministro del tesoro, i quali hanno pure facoltà d'introdurle d'accordo, con decreto motivato, sentito il Consiglio d'amministrazione.

Art. 16.

Le somme occorrenti per le spese d'amministrazione e di propaganda per aumentare l'uso dello zolfo nell'industria e nell'agricoltura non dovranno mai superare complessivamente il limite di una lira per tonnellata di zolfo venduto e consegnato.

Per provvedere alla estinzione del residuo del debito di lire 2,000,000 contratto con il Banco di Sicilia, per la formazione del capitale della Banca autonoma di credito minerario, nonchè per provvedere alle conseguenze dell'eventuale disoccupazione di operai, sarà stanziata una somma in misura non maggiore di 2 lire per tonnellata.

Il Consorzio verserà trimestralmente alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai la somma di centesimi 50 per tonnellata.

La Cassa nazionale amministrerà il fondo relativo, e con speciale convenzione, che dovrà stipularsi entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, saranno stabilite le norme per la erogazione di esso in sussidi agli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia divenuti in modo permanente inabili al lavoro durante la esistenza del Consorzio. Nella erogazione dei sussidi sarà data la preferenza ai più vecchi.

Il residuo debito del Consorzio per le obbligazioni garantite dallo Stato emesse per il pagamento dello stock acquistato dalla Società anglo-siciliana, sarà estinto nel periodo residuale di esistenza del Consorzio mediante annualità costanti comprensive del capitale e degli interessi nella misura di L. 3.65 per cento, esenti da ogni imposta presente e futura.

La estinzione ha luogo mediante sorteggi al 1° luglio d'ogni anno e gl'interessi delle obbligazioni sono pagati al 1° febbraio e 1° agosto d'ogni anno.

Sarà pure provveduto alla graduale estinzione delle fedi di deposito in circolazione nella misura di un nono dell'ammontare di esse al 31 luglio 1909.

Dai versamenti fatti al banco di Sicilia, in conformità all'articolo 14, saranno prelevate ed accantonate, con le norme stabilite nel regolamento, le somme occorrenti per il pagamento delle spese e delle passività sopraindicate.

Art. 17.

Cessato il Consorzio, le sue attività saranno ripartite tra i consorziati, in ragione dell'importo lordo delle fedi di deposito rilasciate a ciascuno di essi.

Art. 18.

Il Consorzio provvederà alla costituzione ed, occorrendo, alla gestione di un'azienda speciale per l'impianto e l'esercizio dei magazzini generali degli zolfi nelle piazze di Catania, Porto Empedocle, Licata e Termini Imerese e, quando se ne presenti il bisogno, in altre piazze dell'Isola.

I magazzini generali saranno costituiti a norma della legge 17 dicembre 1882, n. 1154, e della legge 26 dicembre 1895, n. 720, in quanto siano applicabili. L'impianto e l'esercizio dei magazzini generali potranno essere assunti da corpi morali o Società commerciali ri-

conosciute nel Regno, anche col concorso di capitali di altri enti o privati.

Alla formazione del capitale dei magazzini generali sono autorizzati a concorrere il Banco di Sicilia, che preleverà l'importo dalla massa di rispetto, e la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele in Palermo, nella misura che sarà concordata tra il Consorzio e i detti Istituti, salvo l'approvazione del ministro del tesoro e del ministro di agricoltura, industia e commercio.

La istituzione di magazzini generali in altre piazze, oltre quelle di Catania, Porto Empedocle, Licata e Termini Imerese, dovrà essere approvata con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sopra proposta del Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Nello statuto dei magazzini generali sarà stabilito ch'essi assumono l'obbligo di anticipare senza interessi le spese di trasporto degli zolfi siciliani dalle stazioni ferroviarie di spedizione ai luoghi di deposito, da rimborsarsi all'uscita delle singole quantità di zolfo.

Il credito per le dette spese di trasporto è preferito al credito con pegno.

Art. 19.

Oltre quelle indicate nelle leggi di cui all'articolo precedente, sono dichiarate di pubblica utilità le opere destinate a facilitare il trasporto degli zolfi dai luoghi di produzione alle stazioni ferroviarie di partenza, o da quelle di arrivo ai magazzini generali, o da questi a bordo delle navi, non che le aree per la costruzione di essi.

Art. 20.

Salvo l'eccezione di cui all'art. 3, tutti gli zolfi delle miniere siciliane saranno depositati e custoditi nei magazzini generali a disposizione del Consorzio.

Con le norme e garanzie da stabilirsi nel regolamento, i detti zolfi, fino a quando i magazzini generali non siano in funzione, potranno essere depositati negli attuali magazzini, secondo la designazione del Consorzio; e questi potranno, d'accordo col Consorzio, essere trasformati in magazzini consorziali, alla diretta dipendenza dei magazzini generali, o in magazzini gestiti direttamente dal Consorzio.

Le fedi di deposito e le note di pegno dovranno indicare il valore attribuito agli zolfi, ai termini dell'art. 15, al netto dell'intero ammontare del nolo ferroviario dalla stazione di partenza a quella del più vicino scalo d'imbarco, e delle altre spese di trasporto anticipate dal Consorzio, nonchè dell'ammontare del contributo a favore del Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Art. 21.

Gl' Istituti di emissione hanno facoltà di fare anticipazioni sopra fedi di deposito degli zolfi esistenti nei magazzini generali del Consorzio, sino ai quattro quinti del valore dello zolfo, rappresentato dalle fedi stesse al netto dei prelevamenti.

La misura dell'interesse su tali anticipazioni può essere di non oltre l'uno per cento inferiore a quella normale sulle anticipazioni indicate nell'articolo 31 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione.

Per le operazioni di anticipazione su fedi di deposito di zolfi e di sconto a saggio di favore delle note di pegno degli zolfi depositati nei magazzini generali, il Banco di Sicilia è autorizzato ad eccedere il limite normale della sua circolazione sino a lire 10 milioni, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, e modificato con la legge 31 dicembre 1907, n. 804

Art. 22.

Il capitale iniziale della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia di 4 milioni di lire, due dei quali dati dal tesoro dello Stato senza diritto a rimborso e due dal Banco di Sicilia prelevati dalla massa di rispetto, è aumentato a 6 milioni.

I due milioni dati dal Banco di Sicilia saranno ad esso rimborsati dal Consorzio, con gl'interessi al saggio minimo dello sconto, ratealmente nel termine non maggiore di otto anni dal 1° agosto 1906.

Il Banco di Sicilia ha diritto di prelazione sopra tutte le attività della Banca di credito minerario.

L'aumento dei due milioni sarà versato dal tesoro dello Stato, senza interesse, in due rate uguali, la prima dopo il collocamento di almeno 2 milioni di obbligazioni, e la seconda dopo il collocamento di almeno altri 2 milioni di obbligazioni. Le somme versate dallo Stato saranno rimborsate in 20 annualità a partire dall'undicesimo anno per ciascun versamento.

Art. 23.

La Banca ha facoltà di emettere obbligazioni per un ammontare non superiore al capitale versato, ammortizzabili, mediante sorteggi annuali, nel termine di 50 anni.

La misura massima dell'interesse sulle obbligazioni, e le modalità relative alla emissione, sono stabilite con decreto Reale, promosso dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro del tesoro.

La Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchia degli operai, la Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia, le Casse di risparmio ordinarie, le Società di assicurazione e i Monti di pietà sono autorizzati ad acquistare le obbligazioni della Banca di credito minerario e ad ammetterle nelle operazioni di pegno.

La Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia sarà esente dall'imposta di ricchezza mobile per un trentennio, limitatamente ai redditi che potrà realizzare nelle operazioni di credito a favore del Consorzio solfifero siciliano e dei produttori di zolfi nella Sicilia.

L'ordinamento, le funzioni e le operazioni della Banca sono regolati da uno statuto, approvato con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di accordo col ministro del tesoro. Nel decreto Reale di approvazione devono essere compresa le norme per la vigilanza governativa.

L'ufficio di amministratore della Banca è incompatibile con quello di amministratore del Consorzio e del Banco di Sicilia.

Art. 24.

Dal 1° agosto 1906, nella tassa speciale di abbonamento di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1897, n. 317, sono comprese anche le tasse di registro eccettuate dal suddetto articolo e le tasse sulle polizze di carico dello zolfo, prevedute nell'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680.

Con questa modificazione è convertito in legge il R. decreto 28 gennaio 1906, n. 11, che estende agli zolfi delle miniere delle altre Provincie del Regno le disposizioni della citata legge 22 luglio 1897.

Le industrie di molitura, molitura col zolfato di rame per l'agricoltura, raffinazione e sublimazione dello zolfo nazionale, sono esenti dalle tasse di cui lo zolfo è stato sgravato mercè la tassa speciale di abbonamento.

Dal 1° agosto 1906, salvo i provvedimenti di cui all'art. 42 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, la sovraimposta provinciale e comunale sulle zolfare siciliane è consolidata nella somma complessiva riscossa per l'anno 1905.

L'intendente di finanza, in proporzione della produzione di ogni singola miniera nell'anno precedente, farà annualmente il reparto della detta somma alle varie miniere in esercizio esistenti nel territorio della Provincia o del Comune a cui la sovrimposta spetta.

Art. 25.

Le nuove Società commerciali, che si costituissero allo scopo di esercitare miniere di zolfo, industrie ed operazioni commerciali, nelle quali lo zolfo sia elemento principale, sono esenti da qualsiasi tassa.

Pari esenzione godranno in tutta la durata del loro esercizio le Società estere costituite per esercitare in Italia i medesimi scopi, sia nelle pratiche legali e fiscali per farsi riconoscere nel Regno, sia nello stabilire una agenzia generale od una rappresentanza.

Art. 26.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, su parere conforme del Consiglio dell'industria e del commercio, convocato, occorrendo, in sessione straordinaria, concederà la dichiarazione di pubblica utilità, a norma delle vigenti leggi, per le opere che si renderanno necessarie all'impianto ed all'ulteriore svolgimento di quelle industrie già esistenti e che potranno sorgere in qualsiasi provincia del Regno e che avranno per obietto l'utilizzazione dello zolfo e dei suoi derivati, escluse le piriti.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 27.

La vigilanza sul Consorzio è esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e dal Ministero del tesoro, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 28.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro del tesoro, su parere del Consiglio di Stato, può promuovere il decreto Reale di scioglimento del Consiglio di amministrazione, ove questo dia luogo o partecipi a violazioni delle leggi e dei regolamenti, o ad altri atti che possano compromettere gl'interessi del Consorzio.

Al Consiglio di amministrazione deve essere data comunicazione per iscritto degli addebiti fattigli, per le sue eventuali giustificazioni.

Nel caso di scioglimento del Consiglio, la temporanea gestione del Consorzio è affidata ad un commissario regio fino alla costituzione della nuova Amministrazione, che deve aver luogo entro sei mesi dalla data dell'effettiva immissione in carica del commissario.

Il commissario non può compiere atti che eccedano i limiti di conservazione del patrimonio e di ordinaria amministrazione, senza la preventiva approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 29.

Quando ricorra l'assoluta urgenza di togliere l'amministrazione al Consiglio per il verificarsi delle condizioni previste nell'articolo precedente, oppure perchè il numero dei suoi componenti, per dimissioni simultanee, sia divenuto inferiore a quattro, il ministro di agricoltura, industria e commercio può sospendere il Consiglio di amministrazione del Consorzio, affidandone temporaneamente la gestione ad un commissario straordinario.

Il commissario straordinario rimane in carica, nel primo caso, fino a quando non sia stato nominato il commissario regio di cui nell'articolo precedente o il Consiglio di amministrazione non sia stato reintegrato nelle sue funzioni; nel secondo caso, fino a quando il Consiglio non sia stato completato in tutti i suoi membri.

Art. 30.

La ricostituzione del Consiglio d'amministrazione e del Comitato dei delegati, sciolti col R. decreto 7 febbraio 1909, n. 64, e la nomina del direttore generale, secondo le norme del presente decreto, avranno luogo entro due mesi dalla pubblicazione di esso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, senza pregiudizio di termini per le impugnazioni in via amministrativa che gli interessati potessero presentare.

Art. 31.

Agli effetti dell'art. 15, la prima previsione dell'incasso per vendita di zolfi, nell'esercizio consorziale 1909-910, sarà stabilita in lire 36,000,000 e sarà prevista in 400,000 tonnellate la produzione dell'esercizio da consegnarsi al Consorzio.

Art. 32.

Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 15 luglio 1906, n. 333, nella legge 6 giugno 1907, n. 286, e nella legge 5 luglio 1908, n. 408.

Art. 33.

È data facoltà al Governo del Re di emanare, sentito il Consiglio di Stato, il regolamento per la esecuzione del presente decreto.

Art. 34.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Racconigi, addì 10 ottobre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — COCCO-ORTU — CARCANO — LACAVA — BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 730 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli art. 7 e 9 del R. decreto 10 ottobre 1909, n. 729, portante provvedimenti per l'industria solfifera siciliana;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite norme per la elezione e la rinnovazione del Comitato dei delegati e del Consiglio di amministrazione per il Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, composte di 29 articoli e viste, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 ottobre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

NORME

per la elezione e la rinnovazione del Comitato dei delegati e del Consiglio d'amministrazione per il Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana.

Art. 1.

I proprietari, i possessori e gli esercenti delle zolfare in attività della Sicilia, costituiti in Consorzio obbligatorio, sono rappresentati da un Comitato di trentasei delegati.

I consorziati eleggono i delegati, metà con votazione per numero, e metà con votazione per interesse.

Nella votazione per numero ciascun consorziato ha un solo voto, anche se cumuli le due qualità di proprietario ed esercente, o disponga, sotto qualsiasi titolo, di più miniere; nella votazione per interesse ha un voto in ragione di ogni gruppo di dieci operai impiegati nella sua miniera, secondo i dati risultanti, al 30 giugno immediatamente precedente la votazione, dai registri del Sindacato obbligatorio per gli infortuni sul lavoro.

Le frazioni di gruppo non sono computate.

L'interesse del proprietario o possessore della miniera è ragguagliato al quinto di quello dell'esercente; quindi, perchè egli acquisti diritto al voto per interesse, occorre che il rispettivo esercente abbia almeno cinque voti.

Le varie quote di esercizio di proprietà o di possesso di una miniera sono rappresentate da un solo interessato, anche se donna nubile o maritata, il quale raccoglie i voti di tutti gli altri interessati. La rappresentanza spetta al maggiore interessato, se non sia stata conferita ad altro interessato, a norma dell'art. 678 del Codice civile; se gl'interessati hanno una quota eguale, la rappresentanza spetta al più anziano di età.

Art. 2.

L'Amministrazione del Consorzio, sulla base dei dati raccolti nei propri uffici e di quelli forniti dal Sindacato obbligatorio per gl'infortuni sul lavoro e dal Corpo Reale delle miniere in Caltanissetta, compila e rivede ogni anno nel mese di luglio la lista di tutti i consorziati, con l'indicazione del numero dei voti a ciascuno spettanti.

Art. 3.

La lista dei consorziati è pubblicata a cura del Consorzio nei fogli degli annunzi giudiziari delle prefetture di Palermo, Catania, Girgenti e Caltanissetta e nell'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio sono situate miniere in esercizio.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione sui fogli delle prefetture potranno gli interessati reclamare all'Amministrazione del Consorzio per le eventuali rettifiche; ed in seconda istanza al ministro d'agricoltura, industria e commercio, nei cinque giorni dalla notificazione della decisione dell'Amministrazione del Consorzio che sarà fatta per estratto a cura dei sindaci.

Non è ammesso gravame contro la decisione del ministro.

Art. 4.

La regione solfifera siciliana è divisa in quattro sezioni elettorali, stabilite nei quattro capoluoghi delle Provincie solfifere, e cioè Palermo, Catania, Girgenti, Caltanissetta; le liste dei consorziati sono classificate per sezione, secondo la situazione topografica delle loro miniere.

L'elettore, il quale abbia la proprietà o l'esercizio di più miniere poste nel territorio di differenti sezioni, è iscritto nella sezione corrispondente alla miniera o al gruppo di miniere di maggiore importanza.

Se l'elettore ha il domicilio legale o la residenza in luogo diverso da quello ove trovasi la sua miniera, può chiedere che la sua iscrizione sia trasferita presso la sezione più vicina; la domanda per trasferimento d'iscrizione però non può essere ammessa ove non pervenga al Consorzio almeno cinque giorni prima della votazione.

Art. 5.

Per i minorenni, gli interdetti, le curatele dei fallimenti, le Società commerciali e le civili, le Provincie, i Comuni, le Congregazioni di carità, le Opere pie ed i corpi morali in genere, votano i loro rappresentanti legali.

Le donne, anche se maritate, possono partecipare direttamente al voto, qualunque sia la natura del diritto loro sulle miniere per le quali sono riconosciute elettrici.

Sono ammesse le delegazioni al voto, anche per semplice lettera, purchè la firma del delegante risulti autenticata da notaio.

Art. 6.

I delegati devono essere scelti tra i consorziati.

Tutti i consorziati sono eleggibili, tranne gli analfabeti, gl' interdetti, gl'inabilitati.

Art. 7.

La convocazione dei consorziati per la elezione dei delegati è disposta dal ministro di agricoltura, industria e commercio ed ha luogo di domenica.

L'avviso di convocazione, indicante il giorno, l'ora ed il luogo della votazione per ciascuna delle sezioni, deve essere pubblicato mediante l'affissione di un manifesto in tutti i Comuni nel territorio dei quali esistono zolfare in attività e nei quattro capoluoghi delle provincie solfifere.

Dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione al giorno della votazione devono trascorrere almeno 10 giorni.

Il Consorzio, insieme con i manifesti da affiggersi per la convocazione, rimette ai sindaci dei Comuni solfiferi i certificati elettorali, affinchè curino che siano notificati agli elettori, per mezzo di ufficiali giudiziari o messi comunali, ai quali è attribuito un diritto di centesimi 20 per ogni notificazione a carico del Consorzio.

I certificati indicano la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione e l'ora della votazione; e debbono essere presentati dagli elettori per potere esercitare il diritto di voto.

Art. 8.

Le operazioni elettorali, nei quattro capoluoghi delle provincie solfifere, sono presiedute da un magistrato scelto rispettivamente dai presidenti dei tribunali di Palermo, Catania, Girgenti e Caltanissetta.

Il seggio è costituito dal magistrato espressamente delegato, quale presidente, e da due elettori estratti a sorte fra i presenti all'inizio delle operazioni elettorali; funziona da segretario un notaio, o altro pubblico ufficiale, scelto dal presidente del seggio.

Scorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della votazione senza che sia stato possibile formare il seggio, esso s'intende costituito dal solo presidente.

Art. 9.

L'Amministrazione del Consorzio, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la votazione, rimette ai presidenti dei tribunali sedenti nei capiluoghi delle Provincie solfifere, quattro esemplari dell'elenco degli elettori appartenenti alle rispettive sezioni, perchè curino che uno ne venga affisso alla porta del locale destinato alla votazione, e consegnino gli altri tre al magistrato prescelto a presiedere le operazioni elettorali, il quale nel giorno della votazione li distribuisce ai componenti il seggio.

Unitamente ai quattro esemplari della lista dei consorziati, l'Amministrazione del Consorzio invia un adeguato numero di certificati elettorali sui quali sia apposta la parola *Duplicato*.

L'elettore iscritto in una sezione, il quale non abbia ricevuto la notificazione, può ottenere il duplicato dal presidente del seggio, anche durante il corso delle operazioni elettorali.

Il presidente tiene nota dei duplicati rilasciati e ne fa menzione nel verbale dell'elezione.

Art. 10.

La votazione ha luogo nei locali delle Amministrazioni provinciali di Palermo, Catania, Girgenti e Caltanissetta, con le quali il Consorzio prenderà all'uopo gli opportuni accordi.

La sala della votazione è aperta a tutti gli elettori che siano muniti del certificato elettorale o possano dimostrare la propria identità personale per ottenere il duplicato del certificato eventualmente loro non notificato.

Il seggio deve essere disposto in modo che gli elettori possano circolare intorno ad esso; i tavoli destinati alla scrittura delle schede devono essere isolati e collocati in modo da garantire la segretezza del voto.

La polizia della sala è affidata al presidente, il quale ha facoltà di ricorrere all'intervento della forza pubblica, quando ciò sia necessario per il mantenimento dell'ordine e della regolarità delle operazioni elettorali.

Art. 11.

Costituito il seggio, si procede all'appello degli elettori segnati nella lista della sezione; terminato l'appello, gli elettori possono votare secondo l'ordine della loro presentazione.

La votazione non potrà essere chiusa, a pena di nullità, se non saranno trascorse almeno 4 ore dalla fine dell'appello.

Art. 12.

Le schede per la votazione sono consegnate agli elettori dal presidente del seggio che le contrassegna con la propria firma o con bollo speciale.

Gli elettori analfabeti potranno usare schede scritte da altra mano, le quali saranno egualmente contrassegnate dal presidente del seggio prima d'introdurle nell'urna.

Sulla scheda per numero, come su quella per interesse, l'elettore scrive non più di diciotto candidati, i quali devono essere indicati chiaramente con il nome ed il cognome; è esclusa qualsiasi altra indicazione all'infuori della paternità e delle qualifiche personali.

Il votante consegna la sua scheda piegata al presidente e appone la sua firma o il suo crocesegno sulla lista accanto al proprio nome; un membro del seggio, delegato dal presidente, contrassegna la firma o il crocesegno dell'elettore con la propria firma.

Sulla scheda di votazione per interesse, quando l'elettore dopo averla piegata la consegna al presidente, un componente del seggio delegato da quest'ultimo vi annota, alla presenza dell'elettore ed in tutte lettere, il numero dei voti di cui il votante dispone, ed il presidente firma tale annotazione dopo di averla verificata; le schede per interesse, le quali non portino tale annotazione, si contano per un solo voto.

Il presidente depone in due urne separate le schede della votazione per numero e quelle della votazione per interesse.

Di tutte le operazioni è formato un processo verbale sottoscritto

dai componenti il seggio e dal segretario; nel processo verbale deve esser fatta menzione degli eventuali reclami degli elettori e delle decisioni del seggio.

Art. 13.

Appena ultimate le operazioni, le schede sono tolte dalle due urne e chiuse distintamente in due buste suggellate, su ciascuna delle quali sarà scritto a quale votazione le schede si riferiscono. Queste buste, ciascuna col processo verbale e gli elenchi firmati dai votanti, sono chiuse in un altro involucro, resistente e suggellato, che si spedisce assicurato per posta all'Amministrazione del Consorzio col seguente indirizzo: *Consorzio solfifero, per il presidente della Commissione centrale di scrutinio, Palermo.*

Art. 14.

Una Commissione centrale composta da un consigliere della Corte di appello di Palermo, designato dal primo presidente della Corte di appello di detta città, dall'ispettore del Ministero di agricoltura, industria e commercio, accreditato presso il Consorzio, e dal direttore generale del Consorzio, o da chi ne fa le veci, procede allo scrutinio generale delle schede.

La Commissione è presieduta dal consigliere della Corte di appello di Palermo, il quale sceglie un ufficiale di cancelleria della stessa Corte perchè funzioni da segretario.

Art. 15.

La Commissione centrale di scrutinio si riunisce la domenica successiva a quella della votazione in una sala della Corte di appello di Palermo.

La sala in cui hanno luogo le operazioni di scrutinio deve essere aperta a tutti gli elettori, i quali per accedervi debbono presentare il certificato elettorale.

Art. 16.

La Commissione centrale, accertato il numero dei plichi rimessi dalle sezioni elettorali, procede alla apertura dei medesimi e per ogni plico verifica il numero dei voti corrispondenti ad ogni scheda.

Compiuta questa operazione si procede allo scrutinio separatamente per le due categorie di voto, cominciando dalla votazione per numero.

I nomi scritti sulle schede sono letti ad alta voce.

Qualora nelle schede si trovi un numero di nomi maggiore di quello che il votante aveva diritto di scrivervi, i nomi in più si hanno per non scritti e non si leggono.

Sono nulle le schede firmate dall'elettore o quelle che contengono segni di riconoscimento.

Sono nulli i voti dati a chi non è iscritto nella lista dei consorziati od in genere a qualunque persona ineleggibile.

Su qualunque questione o contestazione relativa alle schede, od alle operazioni elettorali, decide la Commissione a maggioranza di voti.

Se lo scrutinio non può compiersi in un sol giorno, se ne fa dichiarazione nel processo verbale, si suggellano le urne e si rimanda la continuazione dello scrutinio al giorno seguente, provvedendo alla custodia delle schede e degli atti.

Art. 17.

Esaurito lo spoglio delle schede per ciascuna delle due categorie, e riscontrato il numero dei voti ottenuti con quello delle schede scrutinate, tenendo conto delle schede nulle, la Commissione forma un processo verbale nel quale devono essere descritte tutte le operazioni compiute ed indicati i nomi di tutti i candidati ed il numero dei voti da ciascuno di essi riportato distintamente nelle due votazioni per numero e per interesse.

Sono proclamati eletti, per ciascuna delle due categorie, coloro, che hanno riportato maggior numero di voti, purchè questo raggiunga il limite di un terzo di tutti i suffragi dati rispettivamente in ciascuno dei due diversi sistemi di votazione; ove detto limite non sia raggiunto, si procede al ballottaggio tra coloro che hanno avuto maggior numero di voti, e in questo caso decide senz'altro la maggioranza assoluta dei suffragi.

Con le stesse norme del ballottaggio si procede pure nel caso in cui, rimanendo a coprirsi un solo posto, non si possa per esso procedere alla proclamazione dell'eletto per il fatto che più candidati hanno riportato uguale numero di voti.

Se la stessa persona risulta eletta tanto per numero quanto per interesse, si ritiene eletta in quest'ultima categoria.

Il processo verbale delle operazioni elettorali, firmato da tutti i componenti la Commissione e dal segretario, deve essere formato in tre esemplari; uno rimane depositato nella cancelleria della Corte di appello di Palermo, un altro è spedito dal presidente al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, ed il terzo viene consegnato al direttore generale del Consorzio per essere conservato negli archivi dell'Istituto.

Art. 18.

Qualora debba procedersi al ballottaggio, il direttore generale fissa la data di tale seconda votazione nel primo giorno festivo, trascorsi 8 giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio.

Per la votazione di ballottaggio, e per il conseguente scrutinio di voti, si seguono le norme stabilite per la prima votazione.

Nell'avviso di convocazione si deve indicare il numero dei posti dei delegati per i quali è indetta la votazione di ballottaggio, distinguendoli per categoria.

Art. 19.

I delegati durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Se prima della scadenza del quadriennio, il numero dei delegati, per dimissioni od altre cause, si riduca di oltre un terzo, si procederà subito a nuova elezione per le relative surrogazioni.

L'elezione parziale del Comitato dei delegati avrà luogo con le stesse norme stabilite per l'elezione generale.

Gli eletti in surrogazione, per la durata della carica, prendono il posto dei surrogati.

Art. 20.

Entro due giorni dalla proclamazione, il direttore generale comunica agli eletti la loro nomina a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di rinunzia i posti vacanti sono coperti da coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, dopo quelli già proclamati eletti della stessa categoria, purchè il numero dei voti riportati raggiunga il limite stabilito nell'art. 17.

Art. 21.

Il direttore generale del Consorzio, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca il Comitato dei delegati.

Il Comitato dei delegati, sotto la presidenza del delegato più anziano di età, nella prima adunanza deve con votazione segreta nominare:

a) un presidente, un vice presidente e due segretari;

b) due membri del Collegio arbitrale, fra gli esperti in materia mineraria, per la definizione delle eventuali controversie fra il Consorzio ed i consorziati;

c) quattro consiglieri di amministrazione titolari e due supplenti, scelti nel proprio seno, due titolari ed un supplente fra i delegati eletti per numero e due titolari ed un supplente fra quelli eletti per interesse.

Qualora il risultato dello scrutinio faccia cadere la nomina di consigliere titolare su quattro delegati appartenenti tutti ad una medesima Provincia solfifera per ragione della situazione delle loro miniere, quello, fra essi, che ha ottenuto il minor numero di voti, cede il posto di amministratore al delegato, che appartenendo ad altra Provincia, abbia riportato il maggior numero di voti.

Art. 22.

Per la legalità delle adunanze del Comitato dei delegati occorre che intervengano almeno diciannove dei suoi componenti; e le deliberazioni, per essere valide, debbono riportare i voti della metà più uno dei presenti.

Quando si deliberi su argomenti attinenti a persone, o quando ne sia fatta domanda almeno da cinque delegati, si deve procedere a votazione segreta; e, in questo caso, il presidente destina volta per volta due delegati per lo scrutinio dei voti.

Art. 23.

Tranne la prima volta, dopo le elezioni, il Comitato dei delegati, per l'esercizio delle sue attribuzioni, è sempre convocato dal suo presidente, previa autorizzazione del ministro di agricoltura, industria e commercio, al quale spetta la facoltà di promuovere convocazioni straordinarie.

La convocazione è fatta mediante avviso personale ai singoli delegati per lettera raccomandata, spedita almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 24.

Il Consiglio d'amministrazione, non appena sia completato con la nomina dei consiglieri, scelti dal ministro di agricoltura, industria e commercio e del consigliere eletto dal Consiglio d'amministrazione del Banco di Sicilia, è convocato dal direttore generale del Consorzio ed entra subito in funzione.

Art. 25.

Se per morte o dimissione venga a mancare un membro elettivo, il Consiglio nomina fra il delegati il surrogante, il quale dura in carica sino alla prossima adunanza del Comitato dei delegati, che deve procedere alla surrogazione definitiva.

Il consigliere nominato in surrogazione dal Comitato prende il turno di anzianità di colui che sostituisce.

Art. 26.

Il Consiglio d'amministrazione è presieduto dal direttore generale, e, nei casi di assenza o di impedimento, dal consigliere nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di quattro membri, compreso il direttore generale; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Funziona da segretario del Consiglio d'amministrazione un impiegato del Consorzio scelto dal direttore generale.

Art. 27.

Il direttore generale ed i consiglieri di amministrazione possono assistere alle adunanze del Comitato dei delegati e quelli, che sono contemporaneamente anche delegati, hanno diritto al voto nelle deliberazioni relative a materie che non riguardino il loro operato.

Art. 28.

Il Consiglio d'amministrazione si aduna, in via ordinaria, una volta al mese, e, in via straordinaria, quando il presidente lo creda opportuno o almeno tre consiglieri ne facciano domanda.

L'avviso di convocazione, di regola, è spedito ai singoli consiglieri per lettera raccomanda almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contenere con chiarezza l'indicazione delle materie da trattarsi.

Il Consiglio non può deliberare sopra alcun argomento, che non si trovi inscritto nell'ordine del giorno, salvo che preliminarmente sia dichiarata l'urgenza a voti unanimi.

Art. 29.

I delegati ed i consiglieri di amministrazione, qualora non siano residenti in Palermo, hanno diritto al rimborso dal Consorzio del prezzo di un biglietto di 1ª classe per il viaggio più breve, in ferrovia, dalla stazione più vicina al luogo di residenza sino a Palermo, e viceversa; e all'eventuale rimborso delle spese di vettura dal luogo di residenza alla più vicina stazione ferroviaria e viceversa.

Inoltre i consiglieri di amministrazione hanno diritto ad una indennità di L. 25 per ogni seduta del Consiglio alla quale sieno presenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CCCCV (Dato a Racconigi, il 21 ottobre 1909), col quale si autorizza il comune di Cumignano o Gallo di Nola a cambiare la sua denominazione in quella di Comigiano.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. CCCCVI (Dato a San Rossore, il 1° novembre 1909), col quale al comune di Gravina in Puglia, è data facoltà di applicare nell'anno 1909 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 1000 (mille).

N. CCCCVII (Dato a San Rossore, il 1° novembre 1909), col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia deliberato dalla Giunta provinciale amministrativa di Massa e Carrara nelle adunanze in data 29 marzo, 2 agosto e 11 ottobre 1909 in sostituzione del regolamento approvato con Reale decreto 11 luglio 1897, n. CXCIV.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 28 ottobre 1909, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tocco Casauria (Chieti).*

SIRE!

In seguito ai rilievi fatti dall'autorità tutoria sulle modificazioni introdotte dal Consiglio comunale di Tocco Casauria alla tariffa della tassa di famiglia, tutti i consiglieri si dimisero. Le cause della crisi sono però più gravi e profonde e devono ricercarsi nella difficoltà di sollevare la finanza, assai dissestata.

A tale compito, non scevro d'impopolarità e molto disagevole, poichè la sovrimposta è già applicata in misura elevata e nel venturo esercizio il bilancio non potrà avvantaggiarsi del prodotto del taglio di un bosco (come avvenne nel corrente anno), non è adatta una Amministrazione ordinaria; onde per evitare nuove probabili crisi, è necessario, come anche ritenne il Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 corrente, che le elezioni generali siano precedute da un periodo di gestione provvisoria.

Mi onoro, pertanto, sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tocco Casauria in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. nob. cav. Emilio Cattaneo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 28 ottobre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 3 dicembre 1907, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa lì 28 giugno 1909, con la quale il Consiglio provinciale di Roma stabilì d'inscrivere nell'elenco delle provinciali la comunale dalla nazionale Cassia, presso il ponte Gregoriano sul fiume Paglia, per Proceno, al confine della provincia di Grosseto;

Ritenuto che, procedutosi alle pubblicazioni di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, non insorse alcun reclamo;

Considerato che la strada in parola, mentre allaccia fra loro i due comuni di Acquapendente e Proceno, serve alla comunicazione più diretta fra una vasta zona della provincia di Roma e quella di Grosseto, ed ha una notevole importanza per le relazioni commerciali ed agrarie, sia per l'importazione che per l'esportazione delle derrate, facendo capo per mezzo della nazionale Cassia alle stazioni ferroviarie di Orvieto e di Montefiascone, e perciò ha i caratteri richiesti dal comma *d*) dell'art. 13 della legge predetta per essere classificata fra le strade provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 succitati;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La strada comunale Acquapendente-Proceno-Monte Amiata, dalla nazionale Cassia presso il ponte Gregoriano sul Paglia al confine della provincia di Grosseto, è inscritta nell'elenco delle strade provinciali di Roma.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Racconigi, addì 3 ottobre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

BERTOLINI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Direzione generale dell'agricoltura

Ispettorato generale dei servizi zootecnici

Acquisto di cavalli stalloni di puro sangue inglese da incrocio

Al fine di completare il numero dei riproduttori di puro sangue inglese da incrocio occorrenti nei depositi governativi per l'anno 1910, il Ministero di agricoltura, industria e commercio acquista qualche altro riproduttore di tale tipo.

1. Le offerte di vendita, fatte su carta bollata da una lira, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dei servizi zootecnici) entro il 30 novembre 1909.

Gli offerenti dovranno indicare esattamente il loro domicilio ed, eventualmente, delegare un rappresentante per ricevere le comunicazioni dell'Amministrazione.

2. Tra gli stalloni offerti il Ministero si riserva di far visitare solo quelli sui quali si presume possa cadere la scelta come stalloni da incrocio.

3. Per gli stalloni ritenuti idonei la Commissione concorderà con gli offerenti il prezzo di acquisto, che sarà subordinato alle decisioni del Ministero.

4. L'acquisto sarà effettuato per mezzo di contratto a trattativa privata, secondo le norme dell'art. 72 del regolamento di contabilità generale dello Stato e dell'art. 86 del testo unico per le tasse di registro e bollo approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217.

5. I cavalli stalloni, per i quali sarà pattuito l'acquisto, dovranno essere consegnati, nel giorno stabilito dal Ministero, al deposito che sarà indicato.

6. Gli stalloni rimarranno in osservazione per 30 giorni, dalla data della consegna al deposito, per accertare se sieno immuni da vizi, difetti o mali redibitori seguenti: vizi d'animo (il mordere, il calcitrare e l'adombrarsi), mania periodica (rustichezza o restio), capostorno cronica essenziale, epilessia, vertigine essenziale, oftalmia interna periodica (o flussione lunatica agli occhi), coliche ricorrenti, tiechio senza logoramento dei denti, zoppicature croniche intermittenti.

Gli incaricati dell'acquisto potranno pretendere, caso per caso, dai venditori, ogni altra maggiore o speciale garanzia.

7° Il pagamento del prezzo di acquisto sarà disposto soltanto dopo trascorso il periodo di osservazione dei 30 giorni.

Nel caso che, in qualche stallone acquistato, si manifesti, entro i 30 giorni del periodo di osservazione, alcuno dei difetti, vizi o mali suindicati, ne sarà dato immediato avviso al venditore, il quale sarà obbligato a ritirare subito lo stallone dal deposito, anche se l'invito dell'Amministrazione pervenga al venditore dopo il trentesimo giorno dell'osservazione.

S'intende che, dal giorno di tale comunicazione al proprietario dello stallone, l'azione redibitoria sarà esercitata senza riguardo al periodo di osservazione anzidetta.

Roma, 16 novembre 1909.

Il ministro
COCCO-ORTU.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Con R. decreto del 27 giugno 1909,
registrato alla Corte dei Conti il 13 settembre:

È stato conferito, con decorrenza dal 1° luglio 1903, un assegno vitalizio di benemerenza di lire duecentocinquanta (L. 250) a ciascuno dei sottoindicati maestri elementari:

1. Gamba Camillo, insegnante in Monticelli d'Ongina (Piacenza) — 2. Marzona Antonio, id. in Verzegnis (Udine) — 3. Giannattasio Giovanni, id. in Napoli — 4. Ziconi Giovanni Battista, id in Sassari — 5. Succu Speranza, id. in Sassari — 6. Mariini Antonietta, id. in Monopoli (Bari) — 7. Mariani Barbara, id. in Vercelli (Novara) — 8. Granata Emilia, id. in San Fili (Cosenza); un assegno vitalizio di benemerenza di lire trecento (L. 300) a ciascuno dei sotto indicati direttori didattici:

1. Cerasoli Ignazio, direttore in Castellammare Adriatico — 2. Vismara Enrichetta ved. Filliol in Napoli.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

R. CONSOLATO GENERALE D'ITALIA IN BUENOS AIRES

Elenco nominativo degli italiani mancati ai vivi in Buenos Aires, durante il mese di settembre 1909.

Albano Nicola, d'anni 34 — Armazzoni Emanuele, id. 47 — Adducchio Rosina, id. 23 — Avella Raffaele, id. 29 — Albano Teresa, id. 36 — Arcuri Antonio, id. 52 — Asprea Vincenzo, id. 27 — Amendola Ettore, id. 59 — Anselmo Anna, id. 28 — Bassani Carlo, id. 42 — Bruno Francesco, id. 59 — Barca Antonio, id. 45 — Bernetta Faustino, id. 43 — Brunini Vincenzo, id. 57 — Baietta Elisa, id. 75 — Baccini Emilio, id. 63 — Bono Antonio, id. 82 — Banfi Carlo — Busco Carlo, id. 50 — Bottini Andrea, id. 65 — Boragnola Giuseppe, id. 31 — Brighenti Giacomo, id. 43 — Bossi Giuseppe, 45 — Bogarello Francesco, id. 49 — Battiferri Angelo, id. 47 — Berretini Lorenzo, id. 68 — Baratto Giacomo, id. 45 — Cepe Maria, id. 56 — Cesaretti Angela, id. 34 — Colombo Pietro, id. 50 — Canessa Domenico, id. 84 — Colangelo Mauro, id. 40 — Conti Rachele, id. 66 — Callegari Agostino, id. 36 — Cantaluppi Carlo, id. 37 — Candia Vincenzo, id. 38 — Caprile Stefano, id. 70 — Cacchini Antonio, id. 38 — Cipullo Luigi, id. 37.

Cantaluppi Giuseppe, d'anni 39 — Consigliere Luigi, id. 4 — Corti Ermenegildo (?) — Cessaroni Nicola, id. 56 — Chiaravalli Giovanni, id. 67 — Cugliari Teresa, id. 21 — Cuneo Maria, id. 40 — Costa Francesco, id. 54 — Cavolino Domenico, id. 38 — Capatto Benedetto, id. 79 — Capurro Bernardo, id. 68 — Cataldo Giuseppe, id. 40 — Colombo Giovanna, id. 41 — D'Arrigo Salvatore, id. 38 — D'Amore Giovanni, id. 56 — Drisaldi Prospero, id. 77 — Di Iorio Elviro, id. 1 — De Rosa Gennaro, id. 34 — De Felice Viucenza, id. 17 — De Gennaro Michele, id. 78 — Di Tommaso Nicola (?) — Di Negro Eleonoro, id. 41 — De Nicola Alfredo, id. 23 — De Ambrosi Giovanni, id. 37 — Daniele Pietro, id. 65 — Erario Donato, id. 23 — Fiorlenti Ambrogio, id. 48 — Forghieri Vicenzo, id. 60 — Ferrari Enrico, id. 44 — Ferrari Angelo, id. 45 — Franchi Teofilo, id. 47 — Fiorito Giuseppa, id. 57 — Giraldi Antonio, id. 66 — Gilardone Attilio, id. 63 — Gervasoni Bernardo, id. 53 — Gallo Francesco, id. 34 — Gonnella Gio.Batta, id. 72 — Gay Carlo, id. 73 — Gallo Luigi, id. 29 — Garroni Domenico, id. 81 — Grassi Angelo, id. 65 — Grazioli Michele, id. 57 — Gandolfo Giovanni, id. 65 — Giorgio Battista, id. 31 — Guzzoni Giosuè, id. 60 — Gallo Raffaele, id. 80 — Gastaldi Angelo, id. 31 — Greco Filippo, id. 55 — Giovanniello Alfonso, id. 26 — Galimberti Luigi, id. 60.

Lanuta Stefano, d'anni 70 — Lucini Fedele, id. 61 — Loretani Giulia, id. 21 — Lenzi Orsola, id. 65 — Lisardi Nicola, id. 53 — Leinotti Valentino, id. 72 — Landini Petronilla, id. 50 — Lobatti Ernesto, id. 42 — Lordi Filomena, id. 73 — Lina Francesco, id. 72 — Moroni Maria, id. 80 — Macchi Bernardo, id. 44 — Massa Valentino, id. 54 — Macebello Giovanni, id. 59 — Michetti Oreste, id. 22 — Manfredi Alessandro, id. 54 — Medici Francesco, id. 44 — Melitano Carmine, id. 37 — Masciotta Domenico, id. 85 — Mangiarena Carmine, id. 5 — Maretti Angela, id. 31 — Orlandini Orlando, id. 61 — Orlando Maddalena, id. 65 — Propato Antonio, id. 40 — Podestà Pasquale, id. 60.

Poggi Giuseppe, d'anni 40 — Parroni Pietro, id. 60 — Paolini Luigi, id. 81 — Pugliese Nicola, id. 62 — Prestini Carlo, id. 68 — Perri Luigi, id. 69 — Papini Pietro, id. 71 — Pricoli Vincenzo, id. 62 — Palombo Liberato, id. 40 — Pagnini Giacomo, id. 49 — Palenzona Maurizio, id. 57 — Palermo Francesco, id. 97 — Paoli Domenico, id. 72 — Quattrocchi Salvatore, id. 31 — Re Domenico, id. 66 — Rocca Luigi, id. 21 — Rossamandi Vincenzo, id. 32 — Roveda Gaspare, id. 70 — Ratto Michele (?) — Re Giuseppe, id. 37 — Rolandi Giuseppe, id. 65 — Roggiano Vittoria, id. 67 — Ruocco Antonio, id. 24 — Ricca Giuseppe, id. 42 — Rebussone Giuseppe, id. 41.

Roccatagliata Colomba, d'anni 66 — Rossini Pompilio, id. 33 — Rizzo Catterina, id. 54 — Sicca Luigi, id. 39 — Santini Luigi, id. 73 — Sepe Francesco, id. 48 — Spirito Carlo (?) — Spigno Petrona, id. 43 — Spinelli Biagio, id. 84 — Sabini Rosa, id. 88 — Sanguinetti Luigia, id. 79 — Sturla Giulio, id. 40 — Sassi Giuseppe, id. 46 — Salinas Michele, id. 30 — Saccani Antonietta (?) — Tutera Antonio, id. 60 — Tosse Tolomeo, id. 44 — Tappi Costanzo, id. 46 — Tersoni Giovanni, id. 75 — Taurini Battista, id. 47 — Tasca Ferdinando, id. 22 — Tavella Pasquale, id. 52 — Tripoli Andrea, id. 66 — Tasso Rossa, id. 71 — Tarantola Angelo, id. 62 — Viviani Romeo, id. 37 — Vaggione Giuseppe, id. 47 — Viviani Camillo, id. 36.

MINISTERO DEL TESORO

Pensioni liquidate dalla Corte dei Conti.

Adunanza del 15 settembre 1909:

Visconti Paolo, ispettore delle ferrovie (indennità), L. 4464, a totale carico delle ferrovie.
Morelli Giuseppina ed altri orfani di Raffaele, L. 320.80.
Marazzi Federico, aiutante R. E., L. 1174.
Nicolini Gio. Batta, capitano di finanza, L. 2777, di cui:
a carico dello Stato, L. 2259.06;
a carico del Ministero delle finanze, L. 517.94.
Salvetti Sante, appuntato nei RR. carabinieri, L. 460.80.
Correale Raffaele, 2° capo fuochista nei RR. equipaggi, L. 1068.
Terminiello Luigi, nocchiere, id., L. 800.
Bussone Giovanni, maggiore generale, L. 6777.
Conti Edoardo, capitano di artiglieria, L. 2924.
Massa Giuseppe, primo maresciallo nel corpo R. equipaggi, L. 1694.
Spada Giovanni, comandante carcerario, L. 1600.
Crivellari Ermenegildo, primo ufficiale telegrafico, L. 22[illegible]6.
Mancusi Pietro, operaio di marina, L. 900.
Carli Salvatore, aiutante di marina, L. 1820.
Vollano Pasquale, capo contabile nel corpo R. equipaggi, L. 1102.
Esposito Raffaela, ved. Longo, operaio di marina, L. 188.33.
Serassi Maria, ved. Bazzini, sotto capo opera, L. 150.
Ferrari Carlo, prefetto, L. 5416.
Garanzani Alessandro, tenente colonnello, L. 3492.
Carbone Pantaleone, maggiore, L. 36[illegible]4.
Zaffrani Giuseppe, maresciallo nei RR. carabinieri, L. 1246.
Zona Francesco, id., L. 116[illegible].

Peluso Gaetano, maresciallo di finanza, L. 1095.54.
Cotelessa Giuseppe, id. id., L. 1095.54.
Fanchiotti Emilio, capo timoniere, L. 1387.20.
Ventura Emilio, agente di P. S., L. 916.
Mancini Luigi, guardia scelta carceraria, L. 960.
Pulcioni Francesco, id. id. id., L. 696.
Marino Saverio, id. di città, L. 667.
Ferri Pietro, id. id., L. 577.50.
Villani Innocente, operaio della guerra, L. 832.50.
Manfrecola Annunziata, ved. Valva, operaio di marina, L. 198.33.
Festasi Paola, ved. Meneghetti, id. id., L. 110.
Guarducci orfani di Torquato, tenente colonnello, L. 930.
Egano Adele, orfana di Vittorio, operaio di marina, L. 192.
Minetti Gaetano, consigliere Corte appello, L. 5182.
Bottero Bernardo, capo semaforista, L. 1030.
Galeffi Luigi, tenente colonnello, L. 3220.
Sempronii Vincenzo, maggiore, L. 2574.
Pieragostini Scipione, id., L. 3674.
Beltrami Achille, id. macchinista, L. 3591.
Bertapelle Giuseppe, vice-brigadiere C. R., L. 450.
Zannini Vincenzo, sottobrigadiere delle guardie di finanza, L. 731.52.
Levato Carmine, id. id., L. 633.
Morelli Rocco, appuntato id., L. 390.
Mattioli Zeffirino, comandante ag. cos., L. 1600.
Fiorentini Annunziata, operaia nelle manifatture dei tabacchi, L. 491.53.
Parigi Carola, id. id. (indennità), L. 2140.20.
Gavagnin Italia, operaia nelle manifatture dei tabacchi, L. 300.
Cantamessa Maria ved. Costamagna, direttore carcerario, L. 920.
Vinca Irene ved. Operti, maggior generale, L. 1931.33.
Zeri Maria orfana di Ermenegildo, cont., L. 2432.
Viola Isolina, operaia nelle manifatture dei tabacchi, L. 510.90.
Bogi Donato, ufficiale d'ordine della guerra, L. 1420.
Balestreri Gaetano, usciere ministero della guerra, L. 849.
Celentano Eugenio, tenente colonnello, L. 3520.
Ardagna Antonino, maggiore, L. 3656.
Stabile Giovanni, maresciallo nei RR. carabinieri, L. 870.
De Simone Gennaro, id. id., L. 1190.
Nubile Giuseppe, brigadiere id., L. 802.80.
Castelnovo Luigi, appuntato id., L. 312.
Zoccoli Vittorio E., maresciallo di finanza, L. 1211.98.
Colavizza Gaetano, sottobrigadiere id., L. 644.52.
Bianchi Giacomo, id. id., L. 731.52.
Atheno Giammaria id. id, L. 644.52.
Bennati Enrico, 1° macchinista, L. 1618.40.
Lorenzini Giuseppe, id. id., L. 1719.20.
Giannelli Eustachio, guardia scelta di città, L. 414.
Rinaldi Filomena, ved. Pocobelli, contabile di marina, L. 1056.
Soldi Maria, ved. Baldini, ufficiale d'ordine, L. 505.33.
Natale M. Filippa, ved. Crognale, ispettore forestale, L. 644.
Caroso Giulia, ved. Vanni, cancelliere, L. 954.
Michelotti Maria, ved. Giusti, brigadiere postale, L. 352.
Gargiulo Nicoletta, ved. Cacace, operaio di marina, L. 333.33.
Sorge Luigi M., professore, L. 1820, di cui:
 a carico dello Stato, L. 545.18;
 a carico del Municipio di Lanciano, L. 1274.82.
Iannicelli Federigo, guardia carceraria, (indennità), L. 687.
Intorre Liborio, soldato, L. 540.
Ghezzi Felice, operaio nelle manifatture dei tabacchi, L. 809.02.
Napoletano Bernardo, padre di Giuseppe, L. 202.50.
Ascoli Leone, segretario di prefettura, L. 1734.

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 1° ottobre 1909:

Arcioni Adriano, applicato di 1ª classe è collocato a riposo, per motivi di salute, in seguito a sua domanda, con decorrenza dal 16 ottobre 1909.

Con R. decreto del 17 ottobre 1909:

Dima cav. Attilio, capo sezione di ragioneria di 2ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio dal 1° ottobre 1909.

Gemelli Rodolfo, ragioniere di 4ª classe, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° novembre 1909, con l'assegno annuo di L. 666.66.

Con R. decreto del 21 ottobre 1909:

De Angelis Ricciotti Vincenzo — Corrias Erminio, ufficiali d'ordine di 2ª classe nelle Amministrazioni militari sono nominati applicati di 2ª classe, nel Ministero del tesoro, con l'annuo stipendio di L. 2000, a decorrere dal 1° novembre 1909.

Avvocature erariali.

Con R. decreto del 21 ottobre 1909:

Baldi avv. Gaetano, sostituto procuratore erariale di 1ª classe è nominato procuratore erariale di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 5000, a decorrere dal 1° novembre 1909.

Intendenze di finanza.

Con R. decreto del 28 agosto 1909:

Cotticelli Giuseppe, ragioniere di 4ª classe, è collocato in aspettativa per servizio militare, a decorrere dal 16 agosto 1909.

Accattatis Domenico, ufficiale di scrittura di 6ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è dichiarato dimissionario dall'impiego, per volontaria rinuncia, a decorrere dal 13 agosto 1909.

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0], cioè: n. 339,694 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 97.50 e n. 215,947 di L. 18.75 a favore di Schiappacasse *Emilio* fu Stefano, minore, sotto la tutela di Nocoto o Noceti Giovanni fu Paolo, domiciliato a Savona (Genova) e n. 218,909 di L. 37.50 a favore di Schiappacasse *Emilia* fu Stefano, minore, ecc., come sopra, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Schiappacasse *Giovanni Battista*, detto Emilio, fu Stefano, minore, ecc., come sopra, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, 18 novembre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0], cioè: n. 522,608 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 450 al nome di Vergottini *Maria* fu Bortolo, minore, sotto la patria potestà della madre Vergottini Eufrasina fu Francesco, vedova di Vergottini Bortolo domiciliata a Crema (Cremona), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Vergottini *Lucia-Maria-Francesca* fu Bortolo, minore ecc. ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 novembre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Michele Lo Bianco ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 519 ordinale, n. 692 di protocollo e n. 3729 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Messina, in data 17 giugno 1908, in seguito alla presentazione di quattro certificati della rendita complessiva di L. 16,500, consolidato 3.75 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1908.

A termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Michele Lo Bianco i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 19 novembre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

2° AVVISO.

Si rende noto che il sig. Ceriana Vincenzo fu Pietro, domiciliato in Torino, ha chiesto la conversione nel nuovo consolidato 3.75 0[0 ed il tramutamento in cartelle al portatore del certificato a lui intestato nel già consolidato 5 0[0, sotto il n. 1,057,856 di L. 250.

A tergo però della prima pagina del detto certificato trovasi l'autentica della firma in bianco del titolare, fatta il 10 gennaio 1895 dall'agente di cambio Velasco Felice di Torino, la cui firma venne legalizzata poi dal presidente della Camera di commercio di quella città, e nella prima facciata della seconda pagina dello stesso certificato un'altra autentica della firma pure in bianco di certo Pagani Enrico di Fedele fatta dal notaio Francesco Rottondo di Alessandria, in data 22 novembre 1898.

Ciò premesso, si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data del presente avviso senza che sieno state notificate opposizioni al riguardo, questa Amministrazione, senza tener conto delle anzidette autentiche, procederà alla conversione ed al tramutamento di detta rendita, consegnando le relative cartelle all'istante sig. Ceriana Vincenzo.

Roma, il 19 novembre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

AVVISI.

Con decreto del ministro del tesoro in data 19 ottobre 1909, il signor dott. Emilio Paolo Vicini, notaio residente ed esercente in Modena, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Con decreto del ministro del tesoro in data 19 ottobre 1909, il signor dott. Giuseppe Orefice, notaio residente ed esercente in Bologna, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 20 novembre, in L. 100.57.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

19 novembre 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 ³/₄ % *netto* ...	104.50 97	102.62 97	103.05 85
3 ¹/₂ % *netto*	104.14 17	102.39 17	102.79 12
3 % *lordo*	71.51 67	70.31 67	71.18 72

CONCORSI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il regolamento approvato con i RR. decreti 24 settembre 1908, n. 712 e 10 aprile 1909, n. 186;

Visti i decreti ministeriali 19 aprile, 21 giugno e 30 ottobre 1909, coi quali fu aperto un concorso per sei posti di addetto di legazione;

Determina quanto segue:

La Commissione d'esame di cui all'art. 7 del regolamento suddetto è composta dei seguenti signori:

Boselli S. E. comm. prof. Paolo, deputato al Parlamento, primo segretario per il Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, presidente.

Landucci prof. Lando, deputato al Parlamento, professore ordinario di diritto romano all'Università di Padova.

Rossi prof. Luigi, deputato al Parlamento, professore ordinario di diritto costituzionale nella R. Università di Bologna, commissario generale dell'emigrazione.

Anzilotti Dionisio, professore di diritto internazionale nella R. Università di Bologna.

Torre prof. Andrea.

De Portu Enrico, professore nel R. Istituto di studi commerciali, esaminatore per la lingua tedesca.

Boucherat prof. L. J., esaminatore per la lingua francese.

Levi cav. Giorgio, esaminatore per la lingua inglese.

Il cav. Ignazio Randaccio, console di 1ª classe, disimpegnerà, senza voto, le funzioni di segretario della Commissione.

Roma, il 19 novembre 1909.

Il ministro
TITTONI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 19 novembre 1909

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle ore 14.5.

CAMERINI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE, comunica la seguente lettera della figlia dell'onorevole Fortis, in risposta agli auguri espressi ieri dalla Camera:

« Roma, 19 novembre 1909.

« Eccellenza, i sentimenti che la Rappresentanza nazionale ha espresso verso mio padre, e dei quali l'Eccellenza Vostra è interprete affettuoso, giungono cari al suo cuore.

« Io ne rendo vive grazie per lui a Vostra Eccellenza, all'onorevole Riccio, alla Camera intera nei cui fervidi auguri trova conforto la speranza.

« Con sincero ossequio

« Maria Saffi Fortis ».

Comunica altresì il seguente telegramma dell'on. Andrea Costa:

« A S. E. Marcora, presidente della Camera — Roma.

« La cordiale testimonianza d'affetto che la Camera nella sua bontà volle darmi mi commuove, mi onora.

« Grazie onorevoli colleghi; grazie, onorevole presidente, dell'affettuosa comunicazione datamene.

« Andrea Costa ».

Comunica infine la seguente lettera dell'on. Finocchiaro-Aprile:

« Roma, 19 novembre 1909.

« Ill.mo signor presidente,

« Ringrazio la Camera per la manifestazione unanime di cui ha voluto onorarmi nella seduta di ieri. Le dichiaro di non insistere nelle dimissioni offerte dall'Ufficio di vice presidente.

« Con ogni ossequio

« C. Finocchiaro-Aprile ».

(Segni di approvazione).

Interrogazioni.

POMPILJ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, risponde all'on. Falcioni circa l'applicazione del dazio d'entrata in Isvizzera, sui graniti del Sempione.

Riportandosi a dichiarazioni altra volta fatte dal Governo su tale argomento, riassume le trattative corse con la confederazione svizzera per ottenere, in base a valide argomentazioni tecniche e di fatto, l'equiparazione delle pietre estratte dal Sempione ai graniti che sono esenti da dazio d'entrata.

La Confederazione sostenne però non trattarsi di graniti ed insistè nella sua tesi, tanto che ormai non rimarrebbe che invocare il giudizio arbitrale previsto dal trattato. Prima però di addivenirvi, il Governo attende l'esito di indagini affidate a persona competente, che devo riferire sulla natura delle pietre del Sempione.

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per le finanze, si unisce a tali dichiarazioni, affermando che il Governo è deciso a far valere il diritto degli esportatori di marmi, qualora esso resulti definitivamente dimostrato dalle indagini di cui si attende il risultato.

FALCIONI dichiara incontestabile il diritto di importare in Svizzera, con esenzione di dazio, tutte le pietre da taglio, e lamenta che il Governo, non adempiendo le promesse già dategli, non lo abbia fatto valere con la dovuta energia; mentre la Svizzera introduce liberamente i suoi graniti in Italia facendoci una grave concorrenza.

Ritiene che l'Italia debba almeno decidersi ad imporre ai graniti svizzeri lo stesso dazio che ingiustamente la Confederazione elvetica applica a quelli italiani (Vive approvazioni).

POMPILJ, sottosegretario di Stato per gli esteri, afferma che la promessa fatta nel giugno scorso dal ministro degli esteri all'on. Falcioni è stata pienamente mantenuta (Commenti) e che non è opportuno ricorrere a rappresaglie doganali prima di avere esperito tutti gli altri mezzi e di essere certi che si è nel proprio diritto (Vivi commenti — Interruzioni del deputato Cermenati).

SANARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, risponde all'on. Cabrini circa la soppressione del riposo settimanale nelle risaie della provincia di Pavia, e l'applicazione dell'art. 83 del testo unico sulle leggi sanitarie nei riguardi del lavoro in risaia compiuto dai proprietari e conduttori di fondi in provincia di Novara.

Avverte che il decreto prefettizio di soppressione del riposo settimanale in Lomellina non fu applicabile ai lavoratori delle risaie, per i quali vige una legge speciale, ma ai commercianti, e fu emanato proprio per facilitare ai mondarisi la provvista delle derrate di cui abbisognano.

CABRINI ha inteso di lamentare soltanto che in alcuni Comuni, fondandosi su questo decreto prefettizio, si sia sospeso il riposo festivo ai lavoratori delle risaie, cui non si riferiva punto.

La legge sulla risicoltura ha del resto bisogno di molte riforme, come l'oratore si riserba di dimostrare presto in sede di interpellanza.

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde all'on. Marazzi circa il regime provvisorio pel riparto delle acque dell'Adda fra le derivazioni Muzza e Retorto.

Dichiara che il ministero ha impartito disposizioni perchè possano conciliarsi i desideri dei vari interessati, appunto per poter istituire un regime di riparto che sia di comune soddisfazione.

MARAZZI si dichiara soddisfatto, ma osserva che non sempre i funzionari dipendenti dal Ministero si uniformano alle intenzioni espresse dall'on. sottosegretario di Stato.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'onorevole Montù circa la presentazione di un disegno di legge che provveda alla stabilità ed alle condizioni degli impiegati subalterni dei Comuni, delle Provincie e delle Opere pie.

Dichiara che il Governo è desideroso di sollecitare la soluzione di questo grave argomento.

Si attende ora alla raccolta degli elementi necessari per la preparazione del disegno di legge invocato. E' anzi lieto di dire che le sollecitazioni in proposito fatte hanno dato buoni risultati inquantochè ci fu un notevole risveglio nell'invio di questi elementi.

Frattanto si studia modo di accogliere nel regolamento quelle fra le richieste dei salariati degli enti locali che non hanno bisogno di essere disciplinate con apposito provvedimento legislativo (Bene).

MONTU' dice di essere interamente soddisfatto della risposta ottenuta, e prende atto delle dichiarazioni del sottosegretario di Stato, confidando che il Governo prenderà presto l'iniziativa di un apposito disegno di legge.

CALISSANO, sottosegretario di Stato per le poste e i telegrafi, risponde agli onorevoli Agnini, Pozzato ed altri sulla modificazione della tariffa di aggio concessa ai distributori dei valori postali.

Dichiara che l'aumento d'aggio invocato, al quale in massima il Ministero delle poste non è contrario, non potrà però attuarsi finchè le condizioni del bilancio non consentano di sopportare l'aggravio che ne deriverebbe.

AGNINI lamenta che non si possa fino da oggi soddisfare una legittima richiesta di benemeriti funzionari e si augura che almeno ciò possa farsi in un prossimo avvenire.

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per le finanze, rispondendo all'on. De Felice-Giuffrida che interroga sulla opportunità di accor-

dare speciali agevolazioni ai ricevitori del lotto nei paesi colpiti dal terremoto, dichiara che sarà sollecitamente presentato un disegno di legge per provvedere nel senso invocato dall'interrogante.

DE FELICE-GIUFFRIDA si dichiara soddisfatto (Commenti) confidando che le promesse saranno presto mantenute.

Giuramenti.

FULCI e MESSEDAGLIA giurano.

Svolgimento di una proposta di legge.

CICCOTTI, svolge una proposta di legge per modificare la legge elettorale politica e la legge comunale e provinciale.

Rilevata la necessità di dare effettiva esecuzione alla legge per l'istruzione obbligatoria, propone che tutti gli iscritti di leva che abbiano frequentata la seconda classe elementare e non abbiano riportate condanne incompatibili con l'esercizio del diritto elettorale, siano inscritti nella lista elettorale politica ed amministrativa del Comune di origine, e abbiano diritto a votare anche sulla esibizione di un certificato, appena abbiano compiuta l'età di ventun anno.

Propone altresì che gli iscritti di leva che non abbiano frequentata la seconda classe elementare, siano obbligati a frequentare nell'anno stesso, per la durata di sei mesi e sotto la comminatoria delle pene erogate dalla legge sull'istruzione obbligatoria, una scuola serale appositamente istituita dal Comune; e che uno o più maestri elementari delegati dal Ministero dell' istruzione debbano dare, presso ogni sede di reggimento, un insegnamento di sei mesi agli iscritti di leva arrolati e che non abbiano superato l'esame di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare, i quali saranno, dopo, iscritti nelle liste.

L'oratore chiede poi che entro sei mesi sia presentato un disegno di legge per regolare l'adozione della refezione scolastica a pro' degli alunni delle tre prime classi elementari, nelle scuole pubbliche, appartenenti a famiglie non abbienti.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, dichiara che, con le consuete riserve, il Governo consente che la proposta di legge dell'onorevole Ciccotti sia presa in considerazione.

(La Camera approva la presa in considerazione).

Seguita la discussione del disegno di legge per l'educazione fisica.

MARAZZI si dichiara favorevole al concetto informatore del disegno di legge; ma soggiunge di non poterne approvare le disposizioni, perchè sono incapaci a raggiungere gli scopi che tutti si propongono, e si limita a migliorare in parte gli stipendi degli insegnanti attuali di ginnastica.

Esamina partitamente le varie disposizioni del progetto di legge e più specialmente quelle che mirano a preparare buoni e forti soldati, osservando che, per le scuole elementari, non si provvede nè ai mezzi per eseguire la legge, nè alle sanzioni contro coloro che non la osservano.

Nota infatti che se la ginnastica non si fa, oggi, in quelle scuole dove esistono l'insegnamento e i maestri, non è ammissibile supporre che si possa fare, domani, là dove mancano quello e questi: (Commenti) onde raccomanda che l'educazione fisica della gioventù si faccia a preferenza nei villaggi che nelle città, mercè i maestri elementari opportunamente preparati (Bene).

TURATI osserva che questa legge non può raggiungere le sue alte finalità, mancando i mezzi finanziari occorrenti a dare alla legge medesima una sufficiente applicazione.

Osserva che l'insegnamento della ginnastica è presso a poco inesistente nelle scuole primarie dove, invece, sarebbe, più che nelle altre necessario introdurlo e svilupparlo per scopi igienici e per scopi militari.

Domanda a carico di quali enti dovranno andare le spese occorrenti per applicare in qualche modo la legge; e deplora che manchi assolutamente una qualunque connessità di intenti e di mezzi fra l'addestramento fisico dei cittadini e la difesa del paese; connessità che era prevista nella legge Baccelli del 1881.

Il disegno di legge, perciò, non fa altro che aumentare di qualche cosa gli stipendi dei maestri di ginnastica: il che è certamente un bene, ma non può essere il criterio fondamentale di una legge così importante per l'educazione nazionale. E in ogni modo, aggiunge, i maestri di ginnastica sono tutti malcontenti (Ilarità).

Accenna poi a molti emendamenti che si riserva di presentare agli articoli, insistendo più specialmente nel raccomandare che si eviti un dualismo inutile e odioso fra insegnanti vecchi e insegnanti nuovi con una disposizione che non ha precedenti nella legislazione italiana.

Raccomanda altresì che si provveda a non danneggiare nella pensione i maestri che l'età ha resi disadatti all'insegnamento ma che pure servono da molti anni.

Confida che anche a questi vecchi insegnanti sia computato il servizio prestato prima di essere ammessi in ruolo; e che sarà riconosciuta la necessità di creare nelle scuole medie un efficace servizio di ispezione per l'insegnamento fisico.

Conclude proponendo la temporanea chiusura delle scuole di ginnastica di Roma, Torino e Napoli, e la creazione di uno speciale istituto di magistero per l'abilitazione all'insegnamento (Approvazioni).

BACCELLI GUIDO, (segni di attenzione) parla per fatto personale, ricordando che la legge da lui presentata d'accordo col ministro della guerra del tempo per la scuola complementare, mirava a preparare i giovani alla educazione militare, ed assicurava all'Italia, in un decennio, 800,000 soldati educati intellettualmente e fisicamente alla nobile missione della difesa nazionale (Vive approvazioni).

MOSCHINI, si unisce all'on. Turati nel rilevare che questo disegno di legge si direbbe fatto al solo scopo di migliorare le condizioni degli insegnanti di ginnastica, i quali però se ne dichiarano malcontenti e insoddisfatti; onde occorre modificarlo.

Osserva poi che non si provvede, assegnando mezzi sufficienti, alla costruzione delle palestre ginnastiche (Bene).

PIETRAVALLE afferma che il presente disegno di legge risente della tendenza generale della legislazione scolastica del nostro paese, nel quale lo sviluppo intellettuale avviene troppo spesso a detrimento dello sviluppo fisico; e risente altresì dello scarso interesse che l'educazione fisica, poco conosciuta e meno apprezzata, desta in Italia.

Giudica perciò il disegno di legge errato nella struttura ed assolutamente insufficiente nei mezzi e rileva che esso risponde soltanto alla necessità di acquietare in qualche modo il fondato malcontento degli insegnanti.

Rileva che per risolvere adeguatamente il problema della educazione fisica sarebbero indispensabili più esatte conoscenze statistiche sulle deficienze fisiche degli alunni e sulle cagioni dalle quali sono determinate.

Nota poi come finora l'insegnamento della ginnastica nelle scuole sia stato malamente ordinato e male impartito da insegnanti non sufficientemente preparati, tale perciò da riuscire più dannoso che utile alla salute degli alunni.

Lamenta che il disegno di legge non provveda alla formazione di insegnanti di educazione fisica per le scuole elementari e per gli asili infantili, non potendosi ritenere sufficiente l'insegnamento che si impartisce nelle scuole normali (Interruzioni dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica).

Aggiunge poi che è indispensabile provvedere alle palestre, che nelle Provincie del Mezzogiorno, per effetto dell'editto Imbriani del 1861, debbono essere costruite a spese dello Stato.

Reputa altresì che si debbano rivedere e completare i programmi d'insegnamento e sussidiare le Società ginnastiche popolari, sorvegliandone il funzionamento.

Per raggiungere tali scopi, che costituiscono veramente un programma minimo indispensabile, sono però insufficienti i fondi assegnati dal disegno di legge (Bene).

CORNAGGIA si preoccupa della disposizione dell'art. 3, che pre-

scrive che le squadre degli alunni non possano superare il numero di quaranta, per effetto della quale molte classi delle scuole primarie dovranno essere sdoppiate per l'insegnamento fisico con aggravio notevole dei Comuni.

Considera troppo severa la disposizione dell'art. 5, per la quale non si potranno conseguire i diplomi di licenza senza una attestazione di profitto nella ginnastica.

Crede inutile la disposizione che fa obbligo agli insegnanti di ginnastica di inviare una relazione al Ministero, e si associa alle raccomandazioni di altri oratori perchè venga fatto un trattamento più umano agli insegnanti anziani.

ARLOTTA, riconosce che l'educazione fisica dei cittadini è importante non meno di quella morale; ma appunto per questo è prudente non distruggere gli istituti esistenti per impartirla; onde si oppone risolutamente alla proposta dell'on. Turati di sopprimere la scuola di ginnastica di Napoli che ha dato splendidi risultati.

Ammette che il disegno di legge sia in qualche parte diffettoso; ma poichè è un miglioramento allo stato attuale di fatto, dichiara che lo voterà volentieri.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica, nota innanzi tutto la suprema importanza dell'educazione fisica; e rammenta che la prima legge organica in argomento, presentata fino dai tempi del ministro De Sanctis, non fu interamente applicata soltanto per difficoltà finanziarie.

Il presente disegno di legge si rannoda direttamente, dal punto di vista didattico, alla legge De Sanctis, e dal punto di vista finanziario concede ciò che è compatibile con le necessità del bilancio: onde dichiara ingiustificate le censure mosse dai vari oratori, sia per lacune od innovazioni nell'insegnamento, sia per soverchio e nuovo aggravio alle finanze comunali.

Riconosce legittime le osservazioni dell'on. Queirolo relative alla deficiente sorveglianza sanitaria nelle scuole, dichiarando che si farà il possibile per integrarla. E quanto ai limiti d'età per gli insegnanti, osserva che si tratta di un provvedimento d'indole generale, esteso ormai a tutte le categorie di funzionari dello Stato.

Rileva che il disegno di legge è conseguenza di ripetuti voti del Parlamento anche per la parte che si riferisce all'aumento degli stipendi per gli insegnanti di ginnastica, e giustifica la misura degli stipendi oggi proposta.

Dopo avere notato i perfezionamenti introdotti nelle scuole di magistero a fine di avere buoni insegnanti di ginnastica, esclude che il disegno di legge crei una disuguaglianza fra gli insegnanti vecchi e i nuovi, in quanto, dal punto di vista giuridico, tutti si trovano in identica condizione.

Afferma che il disegno di legge provvede sufficientemente, almeno per ora, ai mezzi che occorrono per la costruzione di palestre ginnastiche; e quanto alle finalità militari che l'educazione fisica deve proporsi, dichiara che, d'accordo col ministro della guerra, studia un apposito disegno di legge, essendo convinto che le disposizioni necessarie avrebbero esorbitato i limiti di quello che ora si discute.

Aggiunge che il disegno di legge in discussione è costituito, per la maggior parte, da proposte raccomandate e sostenute da autorevoli deputati di ogni parte: onde si meraviglia delle critiche che alcuni di quei deputati gli muovono oggi.

Afferma non essere questa la sede opportuna per risolvere la gravissima questione della retroattività di una legge agli effetti della pensione; e dichiara di non poter consentire alla soppressione delle scuole di Roma, di Torino e di Napoli perchè rispondono benissimo al loro scopo.

Giustifica il disegno di legge anche negli articoli che si riferiscono agli esami, alle relazioni annuali, e conclude raccomandando alla Camera di approvarlo (Approvazioni).

Presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, presenta i seguenti disegni di legge:

Cessione alla Società Reale per l'educazione correttiva dei minorenni dell'antico Regno Sardo di una parte del fabbricato della Missione in Torino;

Conversione in legge del R. decreto 3 agosto 1909, concernente l'impiego dei fondi concessi dall'art. 1 della legge 2 gennaio 1909 e dalle altre leggi 15 aprile 1904 e 4 luglio 1909;

Conversione in legge del R. decreto 6 ottobre 1909 concernente l'estensione alla provincia di Catanzaro delle disposizioni degli articoli 8, comma 4, ed 11, comma 2, della legge 12 gennaio 1909.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE, annunzia che la Giunta delle elezioni ha dichiarato non contestabili le elezioni degli onorevoli Corniani (Isco), Gargiulo (Napoli VII), Fulci Lodovico (Messina I). Dichiara convalidate queste elezioni.

Annunzia altresì che la Giunta ha proclamato eletto, a secondo scrutinio, l'onorevole Gerardo Capece-Minutolo nel collegio di Aversa.

Interrogazioni e interpellanze.

Camerini, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere le ragioni dello eccessivo ritardo nella decisione in merito alla progettata ferrovia Biella-Novara la cui costruzione si impone di urgenza.

« Molina ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulla necessità del doppio binario Messina-Catania al fine di soddisfare ai bisogni del traffico senza provocare disastri.

« Cutrufelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere il motivo perchè non venne sinora pubblicato il regolamento sulla legge degli alcools, causando così grave danno alle cooperative.

« Perron ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulla necessità del doppio binario nella linea ferroviaria Messina-Catania.

« De Felice-Giuffrida, Milana ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi se in seguito alla presentazione del progetto di legge per migliorare le condizioni economiche degli agenti postali subalterni urbani, non creda sia giunta finalmente l'occasione di provvedere anche ai porta lettere rurali che sono gli agenti più disagiati della Amministrazione postale.

« Di Bagno ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se intenda provvedere alla costruzione della nuova stazione ferroviaria di Verona, secondo la convenzione proposta dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato e accettata dal Consiglio comunale e provinciale di Verona ed entro quel termine che costituì clausola essenziale della convenzione e degli impegni da essi assunti.

« Coris, Montresor, Messedaglia, Luigi Rossi, Arrivabene, Maraini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra per conoscere se non ritenga equo e doveroso il migliorare le condizioni di carriera degli ufficiali superiori dei distretti, estendendo ai medesimi i vantaggi già concessi ai subalterni dei distretti stessi, mediante il R. decreto n. 701 dell'8 ottobre 1908.

« Padulli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle cause del persistente disservizio ferroviario specie nelle linee Catania-Messina, Messina-Palermo, disservizio ch'è continua minaccia alla incolumità delle persone ed ostruzionismo deplorevole contro il commercio di quelle contrade.

« Fulci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sui

gravissimi motivi, che provocarono la destituzione del sindaco di San Sepolcro.

« Landucci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia vera la notizia del trasferimento, da Vittoria, di quel delegato di pubblica sicurezza.

« Evangelista Rizza ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici a che voglia provvedere alla distribuzione di biglietti ferroviari alla stazione telegrafica della Galleria Sella, vicinissima al paese di Altare, ottemperando così all'urgente bisogno che il comune di Altare (paese eminentemente industriale che dista circa otto chilometri dalla stazione di San Giuseppe) sente giornalmente più imperioso, causa il continuo sviluppo dell'industria vetraria, che aduna in Altare migliaia di operai, che debbono, in gran parte, essere in diretta comunicazione con la città di Savona o che non possono sciupare tempo e danaro per recarsi al lavoro.

« Centurione ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici sulla opportunità dell'intervento del Governo, anche con nuovi provvedimenti legislativi, nell'interesse del paese, perchè cessi l'anarchia ferroviaria che imperversa specialmente nel Mezzogiorno ed in Sicilia.

« Libertini Gesualdo ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, sulla necessità di proporre dei provvedimenti per dare stabile assetto alle travagliate finanze dei Comuni, specialmente rurali, del Mezzogiorno e delle Isole, cominciando intanto dalle modificazioni, che s' impongono, alla legge 15 luglio 1906, n. 383.

« Libertini Gesualdo ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici, sull'urgenza di nuovi studi circa la rilevanza del traffico da Savona verso Ceva-Torino od oltre.

« Astengo ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici sulle ragioni che hanno consigliato una diminuzione del lavoro assegnato alle officine ferroviarie di Pietrarsa e Granili. Sull'evidente stato di malessere morale di quel personale operaio, da attribuire in gran parte ai troppo frequenti ed ingiustificati mutamenti negli elementi direttivi. Sulla necessità di una inchiesta seria e serena intorno alla produttività ed alla organizzazione di quelli importanti e tradizionali stabilimenti patrimoniali dello Stato.

« Arlotta ».

« I sottoscritti interpellano l'on. ministro dell'interno, presidente del Consiglio, per sapere se e come intenda rimuovere le cagioni da cui derivano frequenti sanguinosi conflitti nelle Provincie meridionali.

« Comandini, Pacetti, Faustini, Baldi, Mazzà, Celli, Eugenio Chiesa, Gaudenzi, Domenico Valeri, Barzilai ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro di grazia, giustizia e dei culti sui resultati del concorso in esecuzione della legge luglio 1907.

« Muratori ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro dei lavori pubblici sul disservizio ferroviario in Sicilia e sui gravi danni che ne derivano all'industria ed al commercio dell'Isola.

« De Felice-Giuffrida, Milana ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro di agricoltura, industria e commercio per sentire se non creda opportuno ed urgente di affrettare lo studio e la proposta della riforma della legge e del regolamento sull'Ufficio del lavoro, specialmente per quanto riguarda la composizione del Consiglio superiore e del Comitato permanente del lavoro.

« Candiani ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro di grazia, giustizia e culti sulla necessità di riordinare i servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie in modo che meglio soddisfacciano al regolare e sollecito funzionamento della amministrazione della giustizia, e ne risulti agevolata e migliorata la carriera dei funzionari.

« Berenini, Loero, Vicini, Scalori, Mezzanotte, Moschini, Camerini, Casalini, Cermenati, Nofri, Pavia, Chiesa Eugenio, Montemartini, Teso, Da Como, Rattone, Dell'Acqua, Battelli, Baldi, Canepa, Turati, Romussi, Comandini ».

Sull'ordine del giorno.

COMANDINI chiede che una sua mozione relativa alla scuola sia iscritta nell'ordine del giorno prima del bilancio dell'istruzione.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica, non si oppone, per suo conto, a questa proposta; ma essendo necessario l'intervento di altri ministri, prega l'onorevole Comandini di rimetterla a domani.

COMANDINI consente.

SALANDRA domanda perchè non si discuta subito il bilancio dell'istruzione pubblica.

PRESIDENTE osserva che l'ordine del giorno, essendo chiusa la Camera, fu stabilito d'accordo fra la presidenza della Camera ed il presidente del Consiglio, e col solo scopo di non interrompere, eventualmente, la discussione dei bilanci.

SALANDRA, dichiara di non aver voluto muovere censura al presidente; ma crede opportuno che, subito dopo il disegno di legge sulla educazione fisica, si discuta il bilancio dell'istruzione pubblica.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica si dichiara disposto sempre a sostenere la discussione del suo bilancio; ma non può prendere l'iniziativa di modificare l'ordine del giorno concordato dal presidente del Consiglio col presidente della Camera.

COMANDINI, propone formalmente che, subito dopo la discussione del disegno di legge per l'educazione fisica, si inizi quella del bilancio dell'istruzione pubblica.

FAELLI, ricorda l'impegno della Camera di discutere prontamente il progetto di legge sulla navigazione interna, e perciò chiede che questo preceda il bilancio dell'istruzione.

CARCANO, ministro del tesoro, crede opportuno rimandare a domani ogni deliberazione.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, non ha difficoltà di accettare la proposta dell'on. Comandini; ma quando sarà presentata la relazione sul disegno di legge delle Convenzioni marittime, pregherà la Camera, eventualmente, di sospendere la discussione del bilancio sull'istruzione pubblica.

COMANDINI domanda al presidente del Consiglio se consente che la mozione relativa alla scuola preceda, nella discussione, il bilancio dell'istruzione.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, consente.

ALBASINI-SCROSATI e CORNAGGIA, insistono nel chiedere che si discuta subito anche il disegno di legge sulla navigazione interna.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Io me ne rimetto alla Camera per questo disegno di legge, che però sarà certamente votato prima delle vacanze natalizie.

FALCIONI, prega che si mantenga l'ordine del giorno come è, per non pregiudicare la discussione del disegno di legge sui medici condotti; propone perciò l'ordine del giorno puro e semplice.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il Governo se ne rimette alla Camera; si tratta di progetti di legge urgenti che dovranno essere tutti discussi prima delle vacanze.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta dell'on. Falcioni.

(È approvata).

La seduta termina alle 18.50.

DIARIO ESTERO

Se occorre prestar fede alle ultime informazioni da Budapest, si sarebbe finalmente prossimi ad una soluzione della crisi ministeriale ungherese. Nell'ultima udienza accordata dal Re al dimissionario presidente Wekerle si sarebbe stabilito di riunire a Vienna entro lunedì o martedì prossimo un Consiglio plenario dei ministri ungheresi per le definitive risoluzioni.

Il corrispondente da Vienna del *Piccolo* di Trieste, dando tale notizia, aggiunge:

È opinione generale che esso delibererà la formazione di un nuovo Ministero con a capo il conte Giulio Andrassy e del quale farebbero parte il Wekerle, forse come ministro delle finanze, e Kossuth.

Il club di Justh tenterà di far cadere il nuovo Governo nella questione dell'esercizio provvisorio; però sarebbe disposto ad accordarlo se il Governo dichiarasse di voler evitare lo scioglimento del Parlamento. Ma è certo che il Governo non si presterà a tale manovra.

L'Imperatore ha autorizzato il dott. Wekerle a includere nel suo programma l'assunzione dei pagamenti in contanti, se sarà a tale proposito raggiunto l'accordo col Governo austriaco. Il punto di vista del Governo austriaco, nelle trattative da iniziarsi prossimamente per questa faccenda, dipenderà dall'atteggiamento del nuovo Governo ungherese nella questione bancaria, cioè dal fatto se questo aderirà ad un prolungamento definitivo o provvisorio del privilegio della Banca.

I giornali amici di Justh trattano il Kossuth quasi come un fedigrafo. Egli nell'occasione delle felicitazioni recategli da una deputazione per il suo 68° anniversario ha pronunziato un discorso in cui ha spiegato la sua condotta, ed ha detto:

Mi riservo di scegliere io stesso il tempo, il modo e le armi della lotta per i nostri principî. Se anche le circostanze ci costringessero a non poter realizzare il nostro programma rapidamente e nella loro integrità, la mia coscienza m'impedirebbe di provocare una crisi costituzionale per argomenti secondari. Ma voi potete esser certi che io vigilerò a che si continui a camminare nella via che deve condurci alla creazione della Banca nazionale ungherese ed alla indipendenza economica dell'Ungheria.

***

Al Parlamento bulgaro vi è stata la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso del trono. Esso venne approvato dopo un importante ed elevato discorso del presidente del Consiglio, Malinoff, che fece la storia dei negoziati svoltisi a Pietroburgo ed a Costantinopoli per il riconoscimento dell'indipendenza bulgara.

Il dispaccio che ci comunica il sunto del discorso continua così:

Il presidente del Consiglio rileva i vantaggi politici ed economici conseguiti dalla Bulgaria senza aggravio per il tesoro, anzi con un vantaggio di 62 milioni e l'acquisto di 309 chilometri di strada ferrata. È alla Russia e al suo monarca che la Bulgaria deve rendere grazie per la risoluzione delle difficili questioni che si connettono all'indipendenza, la quale costituì nel 1908 l'unico successo a favore del mondo slavo.

Per quanto riguarda le relazioni con la Turchia, il presidente del Consiglio dichiara che la sorte dei connazionali bulgari che abitano la Turchia interessa ed agita la Bulgaria.

Egli crede che, dato il numero considerevole di mussulmani che abitano la Bulgaria e che furono sempre favoriti da tutti i Governi bulgari, sarebbe giusto che i bulgari godessero di pari diritti in Turchia, considerando anche che i rappresentanti di tutte le nazionalità che risiedono nell'Impero formano il mondo ottomano.

A proposito della Serbia, il presidente del Consiglio dice che le relazioni con questa nazione debbono essere sincere. Il viaggio del Re Ferdinando a Kopaonik non ha avuto alcuno scopo politico nondimeno esso potrà servire a migliarare ancora più i rapporti serbo-bulgari.

Per i due paesi la questione macedone costituisce il punto delicato.

Occorrerebbe che le nazionalità serbe e bulgare della Turchia, dopo il ringiovanimento di questa, fossero libere di risolvere da loro la questione della religione e della nazionalità senza l'intervento nè della Serbia nè della Bulgaria.

A proposito delle bande che agiscono in Macedonia l'oratore constata di nuovo che il Governo bulgaro non potrebbe esserne reso responsabile, come la Turchia stessa, che è la più direttamente interessata, l'ha riconosciuto.

I progetti di legge presentati dal Ministero alla Sobranje concernono il protocollo bulgaro-turco, la convenzione sulla questione dei muftì, l'accomodamento con la Società delle ferrovie orientali. Merita di essere rilevato, come una novità, che la nomina del gran muftì bulgaro sarà confermata dallo sceicco-ul-islam. Il gran muftì servirà di intermediario tra i muftì e lo sceicco-ul-islam dall'una parte ed il Ministero bulgaro dell'istruzione dall'altra parte in tutte le questioni religiose e di diritto civile da trattarsi secondo le leggi dello sceriat.

***

Un dispaccio da Washington, 19, dice che il dipartimento di stato ha chiesto in termini categorici al Governo del Nicaragua spiegazioni sulla fucilazione di due americani, della quale dicemmo nel nostro *Diario* di ieri.

Una conferenza ha avuto luogo fra il presidente Taft ed il ministro del Nicaragua a Washington, che avrebbe avuto per risultato il riconoscimento dei rivoluzionari da parte degli Stati Uniti, dice il dispaccio, fatto questo che è probabilmente senza precedenti nella storia diplomatica americana.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Il genetliaco di S. M. la Regina Madre venne degnamente festeggiato, oggi in Roma. Tutti gli edifizî pubblici e moltissime abitazioni private erano imbandierati. Nelle scuole venne concessa vacanza.

Numerosissimi telegrammi di augurio vennero inviati all'augusta signora.

Le dame di Corte principessa Pallavicini, duchessa Sforza Cesarini, duchessa di Sartirana, principessa Pignatelli-Strongoli, principessa di Sant'Elia, duchessa Massimo e marchesa Trolli, fecero presentare a S. M. la Regina una splendida *corbeille* di fiori: ed un gran mazzo di fiori le fecero offrire le dame di palazzo, marchesa Calabrini, principessa di Venosa, principessa di Vicovaro, principessa Brancaccio, contessa della Somaglia, contessa Taverna e marchesa di Villamarina.

L'inchiesta sull'esercito. — La Commissione comunica:

« La Sottocommissione incaricata dello studio delle questioni amministrative ha ripreso le sue sedute alla Corte dei conti, sotto la presidenza del senatore conte di Broglio.

« Frattanto anche altri commissari stanno studiando le questioni ad essi affidate, sulle quali verrà riferito alla prossima convocazione della Commissione plenaria, che avrà luogo nei primi giorni del dicembre ».

Per l'Esposizione del 1911. — Telegrafano da Berlino all'*Agenzia Stefani*:

« La relazione annessa al bilancio dell'Ufficio imperiale dell'interno pone in rilievo l'importanza della Esposizione internazionale di Roma del 1911 e dice che la Germania vi deve essere degnamente rappresentata con un padiglione proprio.

Le spese complessive di questo capitolo sono preventivate a 340,000 marchi, dei quali una prima rata è iscritta nel prossimo esercizio.

Onoranza. — A Bruxelles, in occasione delle feste per il 75º anniversario dell'Università libera, il prof. Angelo Mosso, della Università di Torino, venne nominato dottore *honoris causa*.

Il Congresso degli esattori delle imposte dirette. — Domani si aprirà in Roma il primo Congresso degli esattori delle imposte dirette.

La seduta inaugurale avrà luogo alle 10, nella sala della Società di M. A. fra gl'impiegati civili in via Agostino Depretis (Galleria Margherita).

Il Congresso si riunirà nei successivi giorni 22, 23, 24 e 25 corrente.

Commercio d'importazione e d'esportazione. — Nei primi dieci mesi del corrente anno i valori delle importazioni furono valutati due miliardi e 483 milioni e presentano un aumento di milioni 126 rispetto al corrispondente periodo del 1908.

I principali prodotti che concorsero a formare il detto valore sono indicati qui di seguito per ordine d'importanza: grano ed altri cereali milioni 283.2; carbon fossile 217.9, cotone greggio 212.3, caldaie, macchine e loro parti 150.5, legname 122.7, seta tratta greggia 87.9, lane e pelo 77.2, rottami di ferro e ghisa in pani 50.4, pelli crude 43.6, merluzzo 38.4, cavalli 35.9, bozzoli 35.4, semi 32.6, oli minerali 24.6, colori e vernici 24.2, grassi 21.4, fosfati minerali 20.1, tabacco in foglie 21.4, pietre preziose 19.6, rame in pani 19.6, caffè 19.6, pasta di legno 15.3, madreperla greggia 13.3, gomma elastica greggia 12.8, veicoli ferroviari 12, iuta greggia 11.7, nitrato di sodio greggio 9.4.

È stata in aumento, rispetto ai primi dieci mesi del 1908, la importazione dei seguenti prodotti: grano per milioni 107.2, carbon fossile 21.2, legname da costruzione 18.1, olio di cotone 16.6, granturco giallo 10.7, bozzoli 9.5, rottami di ferro 7.5, tessuti ed altri manufatti di seta 6.8, bestiame bovino 6, semi 5.6, pietre preziose 5.4, olio d'oliva 5.3, lane sudicie e lavate 4.4, cavalli 44, segala 3.9, uova di pollame 3.5.

Fu invece in diminuzione l'importazione di questi altri prodotti: caldaie, macchine e loro parti per milioni 60.5, cotone greggio 16, lavori di ferro e acciaio 10.1, veicoli ferroviari 8.9, solfato di rame 8.8, bastimenti 8.5, rame in pani 6.7, apparecchi per riscaldare 4.3, lardo 4.2, nitrato di sodio greggio 3.5, concimi chimici e scorie Thomas 3.2, fosfati minerali 2.5, rotaie e traversine di ferro per ferrovie 3.2, ferro in verghe 2.3, pelo greggio 2.1, orologi e fornimenti 2.

Le esportazioni ascesero al valore di un miliardo e 491 milioni con un aumento di 60 milioni rispetto al corrispondente periodo del 1908.

Segnarono aumenti alla esportazione: la seta tratta greggia per milioni 44.9, i tessuti di cotone 20.9, le frutta fresche 18.9, la canapa greggia e pettinata 12.3, le pelli crude 6, i vini e il vermut 5.8, i filati di cotone 3.9, gli strumenti scientifici 3.7, i legumi secchi 3, la conserva di pomidoro 2.7, le pneumatiche per ruote da vetture 2.6, le trecce per cappelli 2.6.

Figurano invece in diminuzione all'esportazione: l'olio d'oliva per milioni 28.8, le uova di pollame 10.8, le frutta secche 10.5, il citrato di calcio 7.6, le vetture automobili 5.1, i tessuti e altri manufatti di seta 3.4, i prodotti vegetali non nominati 3, il pollame 3, le farine e il semolino 2.9, il seme di bachi da seta 2.3, le caldaie, macchine e loro parti 1.9, il riso 1.8, l'uva fresca 1.8.

Movimento commerciale. — Il 18 corrente a Genova furono caricati 936 carri, di cui 186 di carbone pel commercio e 120 per l'amministrazione ferroviaria; a Venezia 139, di cui 7 di carbone pel commercio e 30 per l'amministrazione ferroviaria; a Savona 307, di cui 185 di carbone pel commercio e 25 per l'amministrazione ferroviaria; a Livorno 213, di cui 48 di carbone pel commercio e 32 per l'amministrazione ferroviaria; e a Spezia 45, di cui 15 di carbone pel commercio e 12 per l'amministrazione ferroviaria.

ESTERO.

Esposizione di Ekaterinoslaw. — Da giugno a ottobre del prossimo 1910, avrà luogo ad Ekaterinoslaw, in Russia, un'Esposizione agricola e industriale, alla quale, benchè si voglia dare un carattere spiccatamente regionale, pure potranno anche partecipare gli stranieri, però fuori concorso, vale a dire senza diritto a ricompense.

Fra gli articoli che gli industriali italiani potrebbero vantaggiosamente esporvi si devono specialmente segnalare le macchine agricole e soprattutto le macchine per latterie, ancora poco conosciute in quella regione, le locomobili agricole che usano la paglia per combustibile, gli automobili, i velocipedi, le armi, i piccoli motori a gaz povero ed a petrolio, i tessuti di lana ed il materiale elettrico.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 19. — *Camera dei deputati. (Seduta antimeridiana).* — Doumer, relatore, continua il suo discorso nella discussione generale del bilancio e dice che gli aumenti nel bilancio della guerra provengono principalmente dalla riorganizzazione dell'artiglieria.

Crede che la Camera potrà realizzare economie sulle spese amministrative della marina. L'oratore dichiara che le mozioni tendenti a respingere in blocco le nuove tasse sono inaccettabili, ma crede che la Commissione e il Governo non siano ostili a tutte le transazioni. Alcune potranno essere approvate e altre respinte.

Doumer conclude che occorre un bilancio in equilibrio reale per l'applicazione del progetto per le pensioni operaie e per la prosperità del paese.

Il ministro delle finanze Cochery espone l'opera finanziaria, economica, morale e sociale della terza repubblica e dichiara che la prosperità del paese è aumentata come il bilancio. Il ministro dichiara che ha voluto fare un bilancio sincero perchè si deve dire la verità al paese. Parlando del bilancio della marina, Cochery dice che non bisogna pensare a fare delle economie.

Siccome Gailhard Bancel dice: Vi furono miliardi sperperati per pagare le guerre religiose; Cochery replica: Quelli che hanno impedito ai cattolici di servirsi della amichevole legge di separazione non hanno diritto di tenere questo linguaggio (Proteste a destra e applausi prolungati a sinistra e all'estrema sinistra). Cochery conclude che bisogna dare al mondo l'impressione della potenza finanziaria della Francia (Applausi).

Il seguito della discussione è rinviato al pomeriggio. Si discuteranno poi le interpellanze sul Marocco.

La seduta è tolta.

Seduta pomeridiana. — Il ministro delle finanze Cochery, continuando il suo discorso nella discussione del bilancio, dichiara che non può ricorrere alle obbligazioni a breve scadenza per ottenere l'equilibrio del bilancio perchè questo non è che un prestito mascherato.

Esaminando poscia i mezzi proposti da Jaurès e specialmente i monopoli, il ministro Cochery dice che il Governo sarà indotto forse prossimamente ad occuparsi del monopolio delle assicurazioni (applausi a sinistra e all'estrema sinistra) ma non può far affidamento sopra le entrate che deriveranno dai monopoli per il presente bilancio.

Cochery dice che disgraziatamente non si può nemmeno disporre pel presente bilancio del meraviglioso strumento che sarà l'imposta sul reddito. Ha dunque dovuto cercare le risorse necessarie nei prodotti di lusso dopo avere consultato gli interessati. Le proteste che ebbero luogo contro le imposte nuove non erano sollevate dal principio delle imposte stesse, ma perchè colpivano certi interessi privati.

Le proposte del ministro non hanno d'altronde nulla di intangibile. Il Governo d'accordo colla Commissione del bilancio ha voluto fare un bilancio sincero perchè non si potesse dire che faceva votare delle riforme come quella per le pensioni operaie senza avere le entrate corrispondenti.

Il ministro termina dicendo: Quando i deputati si presenteranno dinanzi ai loro elettori potranno dire: Ecco la Camera della difesa nazionale, delle riforme sociali e delle pensioni operaie (Applausi su numerosi banchi).

Sembat chiede che si risvegli l'idea del disarmo.

La discussione generale del bilancio è chiusa.

Lasies svolge un ordine del giorno che invita il Governo e la Commissione a redigere il bilancio senza imposte nuove sull'alcool. Lasies dice che il suo ordine del giorno non implica affatto sfiducia verso il Governo.

Il presidente del Consiglio Briand constata che le prime mozioni che erano state annunziate, erano inaccettabili nella loro forma, perchè invitavano i legislatori a rinunziare alle prerogative essenziali di controllare le spese e le entrate. Se voi aveste approvato queste mozioni, dice il presidente del Consiglio, vi sareste mostrati spaventati dalla prospettiva delle elezioni. Queste imposte saranno forse respinte, ma la dignità della Camera esige che si discutano secondo la procedura ordinaria le tasse che le sono presentate. Bisogna che il paese conosca le difficoltà del bilancio e sappia fino dove gli è permesso di avanzare sulla via delle riforme, senza urtare in difficoltà insormontabili.

Bisogna che i rappresentanti del paese non abbiano di mira che il bene generale e sacrifichino ad esso tutti i loro interessi personali e gli interessi del loro partito; Briand dimostra la necessità di un bilancio sincero. Il Governo ha voluto - dice - che il bilancio fosse tale.

Briand annunzia che il Governo non può accettare che l'ordine del giorno puro e semplice.

Briand dice: La Camera non può aver vergogna del *deficit* che è la conseguenza della ferma biennale, delle leggi sociali e dei sacrifici consentiti per non indebolire il nostro esercito, ma è la più sicura garanzia della pace. Briand soggiunge che non è il momento per la Camera di prendere risoluzioni eroiche, nè per la maggioranza di rifarsi un programma. Bisogna realizzare la pacificazione, difendere la scuola laica . . . . (Rumori a Destra, applausi a Sinistra e all'Estrema Sinistra).

Bisogna proteggere la libertà di insegnamento contro di voi, dice Briand, rivolgendosi alla Destra (Agitazione, tumulto a Destra, applausi a Sinistra e all'Estrema Sinistra).

Pugliesi, Conti e Delahaye protestano, ma sono zittiti dalla Sinistra.

Briand termina confermando che il Governo non può acettare che l'ordine del giorno puro e semplice. Briand è molto applaudito dalla maggioranza.

Lasies aderisce all'ordine del giorno puro e semplice.

Jaurès dice che è meglio riservare la questione delle imposte nuove per discutere la sentenza senza immischiarvi considerazioni politiche.

Gli autori delle mozioni pregiudiziali non le mantengono e quindi non vi è più ragione di votare sull'ordine del giorno e si vota sul passaggio alla discussione degli articoli, al quale il Governo annette lo stesso significato dell'ordine del giorno puro e semplice.

Il passaggio alla discussione degli articoli è approvato per alzata e seduta a grande maggioranza.

La seduta è tolta. Lunedì si discuteranno le interpellanze sul Marocco.

LONDRA, 19. — L'*Agenzia Reuter* riceve da Windsor che il rinnovarsi delle voci relative al matrimonio del Re Manoel di Portogallo con una principessa inglese ha cagionato molto dispiacere a Windsor.

L'*Agenzia* è informata ufficialmente che non vi è stata alcuna trattativa a tale proposito.

WINDSOR, 19. — Il Re Manoel è ritornato a Windsor dalla caccia verso le 5.

Dopo avere preso il the, ha ricevuto il marchese de Coveral ed il ministro de Bocage.

Stasera vi è stato un pranzo intimo a Corte, e poi i Sovrani hanno assistito coi loro seguiti alla rappresentazione del *Corriere di Lione*.

L'AIA, 19. — *Seconda Camera*. — Il liberale democratico Drucker giudica che la difesa di Kuyper a proposito dell'affare delle decorazioni conferite al signor Lehmann è stata insufficiente e ha determinato nuovi dubbi.

Il liberale indipendente Tyderan conclude che l'incidente rappresenta la fine politica di Kuper.

Il cristiano Lohman constata che Kuper ha troppo congiunto le funzioni di ministro con quelle di capo partito, quantunque la corruzione non sia stata provata e neppure un atto biasimevole sia stato commesso da Kuper.

PARIGI, 19. — L'*Automobile club de France* ha dato questa sera un banchetto sotto la presidenza del ministro della guerra generale Brun, in occasione della chiusura del concorso per veicoli industriali.

Alla tavola d'onore hanno preso posto i ministri della guerra, dei lavori pubblici e delle colonie, il sottosegretario di stato alla guerra, il presidente del Consiglio e poi ministri dell'agricoltura, della pubblica istruzione e della marina; il presidente dell'A. C. F. barone de Buylen ed i vice presidenti marchese de Dion e sig. H. Neunier, un grande numero di generali, di membri del Parlamento e del Consiglio municipale.

Al *dessert* sono stati pronunciati parecchi brindisi, fra cui notevoli quelli del barone de Zulyen, del marchese de Dion e del ministro della guerra, generale Brun.

PARIGI, 19. — Questa sera ha avuto luogo, all'Elysée Montmartre, un nuovo *meeting* in favore della rappresentanza proporzionale.

Dopo aver udito discorsi del signor Carlo Benoist, Paolo Deschanel, Varenne, Ferdinando Buisson, Massimy, Lasies e Rouanet, i presenti hanno votato un ordine del giorno che approva la campagna intrapresa a favore dello scrutinio di lista con ripartizione proporzionale, e delibera di esigere dai candidati alle elezioni legislative del 1910 la iscrizione nel loro programma di questa riforma.

BRUXELLES, 19. — Le feste ufficiali del 75° anniversario dell'Università libera sono cominciate oggi con un ricevimento al palazzo del Municipio e con una rappresentazione di gala.

HONG-KONG, 19. — Il commissario cinese respinge la proposta del commissario portoghese di deferire ad un arbitrato la questione della frontiera di Macao.

Il commissario cinese dichiara che il solo compromesso possibile sarebbe che il Portogallo rinunciasse alla sovranità sulla rada, sul porto e sulle acque del litorale.

COPENAGHEN, 19. — *Folketing*. — Si delibera di nominare una Commissione incaricata di studiare gli atti dell'inchiesta sull'ex-ministro della giustizia Alberti e di vedere, se converrà deferire al tribunale supremo gli ex ministri Christensen, Sigurd e Bery.

La Commissione dovrà presentare la relazione fra non più di quindici giorni.

MANAGUA (Nicaragua), 19. — I due cittadini degli Stati Uniti che sono stati giustiziati si chiamavano Leonardo Drake e Leroy Cannon. Essi sono stati giustiziati dopo essere stati giudicati da un Consiglio di guerra.

I due condannati avrebbero tentato di porre delle mine allo scopo di far saltare nel porto Greytown le navi dello Stato.

Infatti, in una perquisizione, fu trovato in loro possesso un apparecchio destinato a questo scopo.

BERLINO, 19. — La relazione annessa al bilancio dell'Ufficio imperiale dell'interno pone in rilievo l'importanza della Esposizione internazionale di Roma del 1911 e dice che la Germania vi deve essere degnamente rappresentata con un padiglione proprio.

Le spese complessive di questo capitolo sono preventivate a 340,000 marchi, dei quali una prima rata è iscritta nel prossimo esercizio.

GINEVRA, 20. — La sottoscrizione del capitale per la costituzione della Società franco-svizzera per gli studi inerenti alla costruzione della ferrovia della Faucille è considerata come terminata.

Il Governo del Cantone propone al gran Consiglio di sottoscrivere per 80 azioni da 500 franchi.

Il gran Consiglio si riunirà per prendere una decisione a questo riguardo il 29 corrente.

BERLINO, 20. — Il *Lokal Anzeiger* dice che in una fattoria di Doguslawitch, presso la frontiera russa, due uomini, una donna e quattro fanciulli sono stati assassinati a colpi di scure.

Sembra che l'assassinio abbia avuto per movente il furto.

LONDRA, 20. — L'annunciata riunione di protesta contro la situazione del Congo ha avuto luogo ieri sera, sotto la presidenza dell'arcivescovo di Canterbury, alla presenza di diecimila persone. È stata approvata una mozione a favore delle riforme.

La *Morning Post*, facendo rilevare il carattere nazionale della dimostrazione, dice di sperare che essa sarà l'ultima di fronte alle prove manifeste di buona volontà date dall'autorità del Belgio. Il maggiore ostacolo potrebbe ora essere di carattere finanziario.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

19 novembre 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0°.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì.	753.91.
Umidità relativa a mezzodì.	88.
Vento a mezzodì.	Nord debolissimo.
Stato del cielo a mezzodì.	coperto.
Termometro centigrado	massimo 19.2.
	minimo 14.1.
Pioggia	mm. 9.0.

19 novembre 1909.

In Europa: pressione massima di 770 sull'Irlanda, minima di 754 sul mar Nero.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito, fin presso a 6 mm. sul Veneto e sud-Sardegna; temperatura irregolarmente variata; pioggie generali tranne che in Piemonte; temporali in Abruzzo e Puglie.

Barometro: massimo 762 in Sicilia, 756 sulle Puglie.

Probabilità: venti moderati o forti meridionali sul basso Tirreno e Jonio, moderati vari altrove; cielo vario al nord, nuvoloso o coperto altrove con pioggie sparse; mare qua e là mosso od alquanto agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica.

Roma, 19 novembre 1909.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio. .	coperto	calmo	13 9	11 9
Genova	$^1/_2$ coperto	legg. mosso	12 5	10 3
Spezia	$^1/_4$ coperto	calmo	14 5	11 0
Cuneo	sereno	—	10 8	2 6
Torino.	sereno	—	9 0	1 9
Alessandria . . .	—	—	—	—
Novara	$^3/_4$ coperto	—	11 0	5 5
Domodossola. . .	$^1/_2$ coperto	—	11 2	— 0 5
Pavia	nebbioso	—	10 0	8 4
Milano	coperto	—	11 4	6 6
Como	coperto	—	10 5	6 1
Sondrio	$^3/_4$ coperto	—	8 2	4 1
Bergamo.	nebbioso	—	9 0	6 4
Brescia	coperto	—	9 4	6 7
Cremona.	piovoso	—	9 3	8 4
Mantova.	coperto	—	9 6	6 4
Verona	coperto	—	9 5	7 5
Belluno	nebbioso	—	7 5	5 9
Udine	coperto	—	10 0	6 7
Treviso	coperto	—	10 0	7 0
Venezia	coperto	calmo	10 0	7 3
Padova	coperto	—	10 2	7 4
Rovigo.	$^3/_4$ coperto	—	11 4	7 0
Piacenza.	nebbioso	—	9 2	7 3
Parma.	nebbioso	—	9 1	8 0
Reggio Emilia . .	coperto	—	9 2	7 9
Modena	coperto	—	9 4	7 4
Ferrara	coperto	—	10 0	6 9
Bologna	coperto	—	9 3	7 4
Ravenna.	coperto	—	10 0	5 5
Forlì.	coperto	—	10 2	8 2
Pesaro.	piovoso	mosso	12 4	9 3
Ancona	coperto	mosso	13 0	5 8
Urbino.	nebbioso	—	8 3	7 4
Macerata.	piovoso	—	13 2	7 0
Ascoli Piceno . .	—	—	—	—
Perugia.	nebbioso	—	13 8	9 5
Camerino	coperto	—	14 1	10 8
Lucca	piovoso	—	13 7	11 8
Pisa.	coperto	—	16 0	12 8
Livorno	coperto	calmo	16 6	13 5
Firenze	piovoso	—	14 9	12 0
Arezzo	coperto	—	15 4	10 5
Siena	coperto	—	13 9	10 8
Grosseto.	coperto	—	19 0	12 5
Roma	piovoso	—	19 6	14 1
Teramo	$^1/_2$ coperto	—	20 2	12 8
Chieti	piovoso	—	16 0	10 4
Aquila.	coperto	—	14 5	9 7
Agnone	piovoso	—	14 2	9 6
Foggia.	piovoso	—	18 0	12 6
Bari.	$^3/_4$ coperto	calmo	18 2	13 5
Lecce	$^3/_4$ coperto	—	21 5	14 5
Caserta	coperto	—	19 5	15 8
Napoli.	coperto	calmo	17 3	16 1
Benevento	nebbioso	—	18 9	14 0
Avellino	coperto	—	16 8	14 0
Caggiano	coperto	—	13 5	11 5
Potenza	coperto	—	15 0	11 0
Cosenza	$^1/_2$ coperto	—	18 6	13 5
Tiriolo.	coperto	—	16 3	8 4
Reggio Calabria .	—	—	—	—
Trapani	$^3/_4$ coperto	calmo	21 2	16 1
Palermo	$^1/_4$ coperto	agitato	21 6	17 0
Porto Empedocle .	sereno	calmo	18 8	15 0
Caltanissetta. . .	sereno	—	16 0	14 0
Messina	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	20 1	15 3
Catania	$^1/_4$ coperto	legg. mosso	25 2	15 1
Siracusa	$^1/_4$ coperto	calmo	18 8	14 5
Cagliari	$^1/_2$ coperto	legg. mosso	21 0	11 0
Sassari.	coperto	—	19 0	14 6

Direttore: G. B. BALLESIO Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*